aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0382909
del 12/05/2023

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Italia Nostra Onlus Sezione di Genova
Piazza delle Fontane Marose, 6/4, 16123 Genova GE

LIPU Genova
Salita delle Battistine, 14, 16125 Genova GE

COMITATO TERRITORIALE PER LA SALVAGUARDIA DEI CRINALI VALLE SCRIVIA E VAL LEMME COSTA DI POPEIN-MONTE PORALE-MONTE POGGIO

Prot. 91 ep

Genova, lì 12/05/2023

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI GENOVA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI GENOVA E LA SPEZIA

.....

100% recycled paper

Oggetto:. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale n. 950. Impianto eolico “Monte Poggio” in Comune di Mignanego (GE). **Osservazioni.**

In riferimento all’oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell’attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti.

Italia Nostra Genova
Il Presidente
Vincenzo Lagomarsino

LIPU
Il Presidente
Aldo Verner

Comitato territoriale per la Salvaguardia dei crinali
Il Referente
Carlo Bisio

Per i firmatari

WWF Italia

Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo



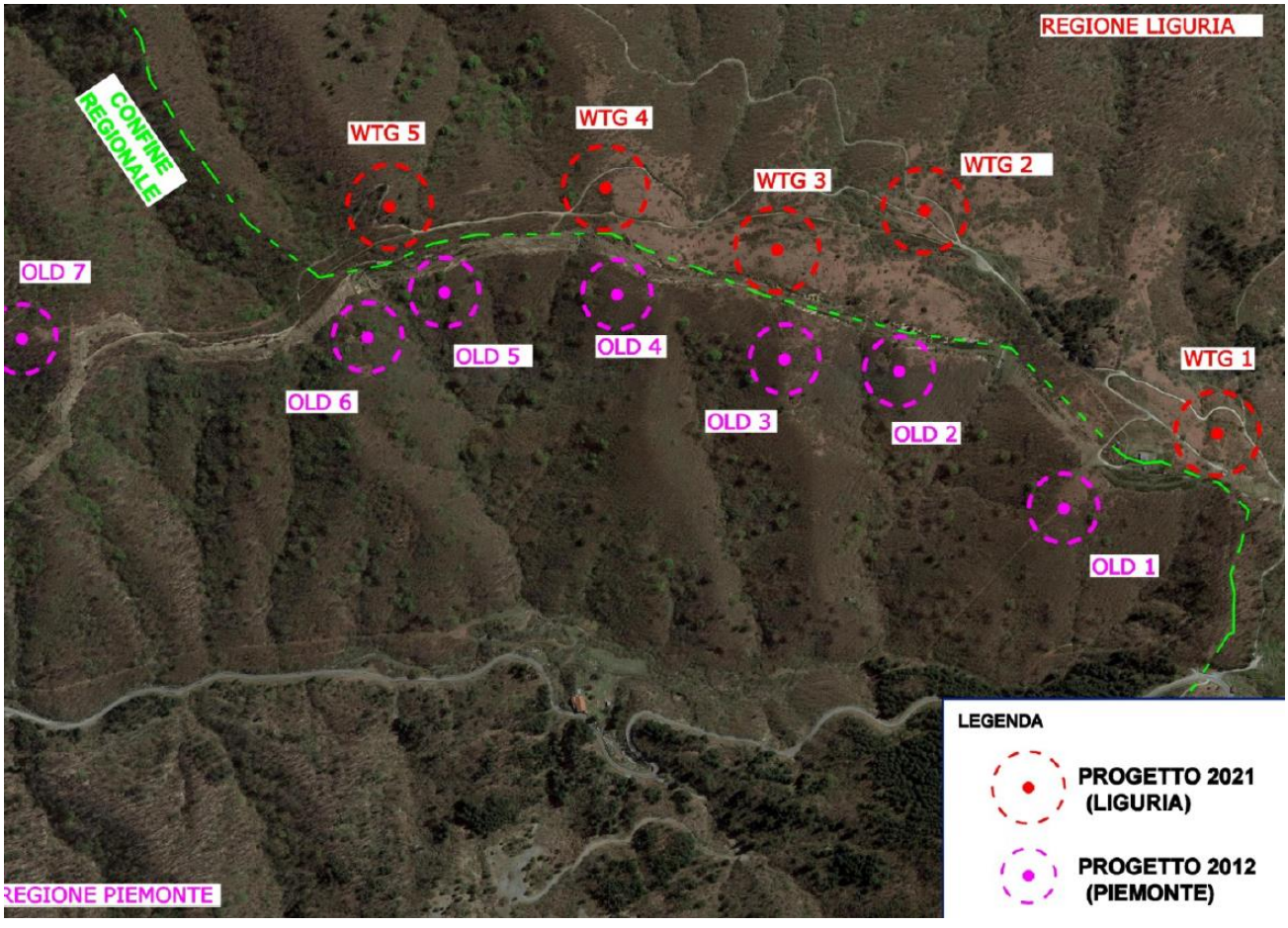
OSSERVAZIONI

Premesso che
Il presente progetto è una riproposizione del parco eolico già presentato (pratica n.866), ubicato sulla cresta che congiunge il passo della Bocchetta (777 m s.l.m.) al Monte Calvo (826 m s.l.m.), passando per il Monte Poggio (848 m s.l.m.), interessando un’area che si sviluppa per circa 1,2 km, ricadente sotto il comune di Mignanego, in Città Metropolitana di Genova.

Il progetto prevede l'installazione di 5 aerogeneratori ad asse orizzontale del tipo VESTAS V1121 della potenza elettrica nominale di 3.220 kW cadauno, per una potenza elettrica nominale complessiva pari a 16.1 MW.

Esaminando i file pubblicati sul sito istituzionale della V.I.A. Regione Liguria e sebbene il progetto sia stato oggetto di integrazioni progettuali e pareri:

si evince che rispetto al precedente progetto presentato in Regione Piemonte, lo stesso si trova a breve distanza !.



PUNTO 1)
Nel progetto si legge:
"Al fine di consentire l'approvazione del presente progetto, SEVA ha ritirato l'istanza di AU presso la Provincia di Alessandria nel febbraio 2023, al fine di definire in maniera univoca l'eventuale complementarietà o alterità del progetto ligure, qui presentato, rispetto al progetto piemontese.

Sebbene il progetto in regione Piemonte sia formalmente chiuso è utile ribadire che in sede di istruttoria vennero rilasciati dagli Enti numerosi pareri di competenza che vengono allegati in quanto ritenuti utili a definire gli impatti generati dal presente intervento….".

OSSERVAZIONI

Lo spostamento del progetto all'interno del confine ligure, non riduce le criticità già rilevate in precedenza e che verranno sintetizzate nelle presenti osservazioni.

PUNTO 2)
L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche dettagliate soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152/06), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

Per quanto riguarda l'aspetto avifaunistico, che verrà comunque affrontato di seguito, si ritiene portare alla Vs conoscenza le osservazioni fornite alcuni anni fa dal prof. Spanò in relazione al progetto del parco eolico di Monte Porale (oggetto di Parere negativo), che come vedrete in seguito raffigurato, si trova all'incirca lungo la stessa rotta migratoria indicata nelle Ns osservazioni.

WWF for a living planet®

ALL. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIP.TE.RIS.
DIPARTIMENTO PER LO STUDIO DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

Corso Europa, 26
I-16132 GENOVA

Prof. Silvio Spanò
Tel. 010/3538130
Fax 010/3538209
e-mail spano@dipteris.unige.it

CONSIDERAZIONI ORNITOLOGICHE SULL'IPOTESI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO SUL CRINALE TRA M.PORALE E BRIC DEL FUOCO (Comune di Ronco S., GE)

Ricordando appena alcune considerazioni preliminari d'altro ordine (oggetto di specifica relazione a sé) sull'opportunità della realizzazione in titolo, lungo un crinale da cui la vista spazia dalle Alpi alla Corsica e per il quale esistono anche interrogativi dal punto di vista geologico (franosità) e sismico, qui si mettono a fuoco le problematiche faunistiche.
Il territorio in oggetto, pur non ricadendo in strutture ufficialmente protette, conserva caratteristiche naturalistiche – ornitologiche in particolare - purtroppo misconosciute e quindi sottovalutate, lacuna che la presente relazione si propone sinteticamente di colmare.
Già la presenza di appostamenti fissi di caccia agli uccelli migratori, autorizzati dalla Provincia di Genova, avrebbe dovuto far pensare che il crinale ricadesse in "aree corridoio per l'avifauna migratoria", non idonee alla realizzazione di impianti eolici (cfr. Delibera Giunta Regionale Ligure n.966 del 5.9.2002).
A questa prima annotazione - e sempre tenendo ben presenti i dettati della suddetta Delibera – sono state recuperate informazioni che ne rafforzano enormemente l'interesse ornitologico, fornite direttamente da uno dei più noti ornitologi e fotografi animalisti residente in comune adiacente all'area in esame (Sottovalle-AL), le cui indagini, anche pubblicate, sui rapaci del nostro Appennino garantiscono sull'esattezza delle affermazioni che seguono.
La zona in questione risulta compresa nell'area di caccia di DUE COPPIE di BIANCONI *Circaetus gallicus* e vi nidificano altre specie anch'esse comprese nell'all.I della Direttiva "Uccelli" CEE 79/409:

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*
Tottavilla *Lullula arborea*
Averla Piccola *Lanius collurio*

A queste se ne possono aggiungere altre, di notevole interesse locale: Allodola *Alauda arvensis* (nidificante), Prispolone *Anthus trivialis* (nidificante), Calandro *Anthus campestris* (All.I come sopra, ma solo osservato saltuariamente), Cincia del Ciuffo *Parus cristatus* (nidificante in piccole a conifere), Gheppio *Falco tinnunculus* (3 coppie nidificanti "in pareti rocciose"), Lodolaio *Falco subbuteo* (utilizzo dell'area per caccia), Pernice rossa *Alectoris rufa* (sedentaria, nidificante, due brigate), Culbianco *Oenanthe oenanthe* (nidificante), Saltimpalo *Saxicola torquata* (nidificante).

WWF for a living planet®

Doc. ric. da:+390103628696 03-04-08 14:16 Pag: 3

Si ricorda inoltre che sono presenti Anfibi di interesse conservazionale che utilizzano pozze d'acqua anche temporanee e piccole zone umide , quali la Rana temporaria e il Tritone alpestre.
Si ritiene pertanto che le sovresposte considerazioni debbano rafforzare la convinzione che il crinale del M.Porale-Bric del Fuoco rientri a pieno titolo nelle "aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici".

In fede
Prof.Silvio Spanò

Genova, 3 aprile 2008

Nel progetto già presentato in precedenza nel 2022 si legge:

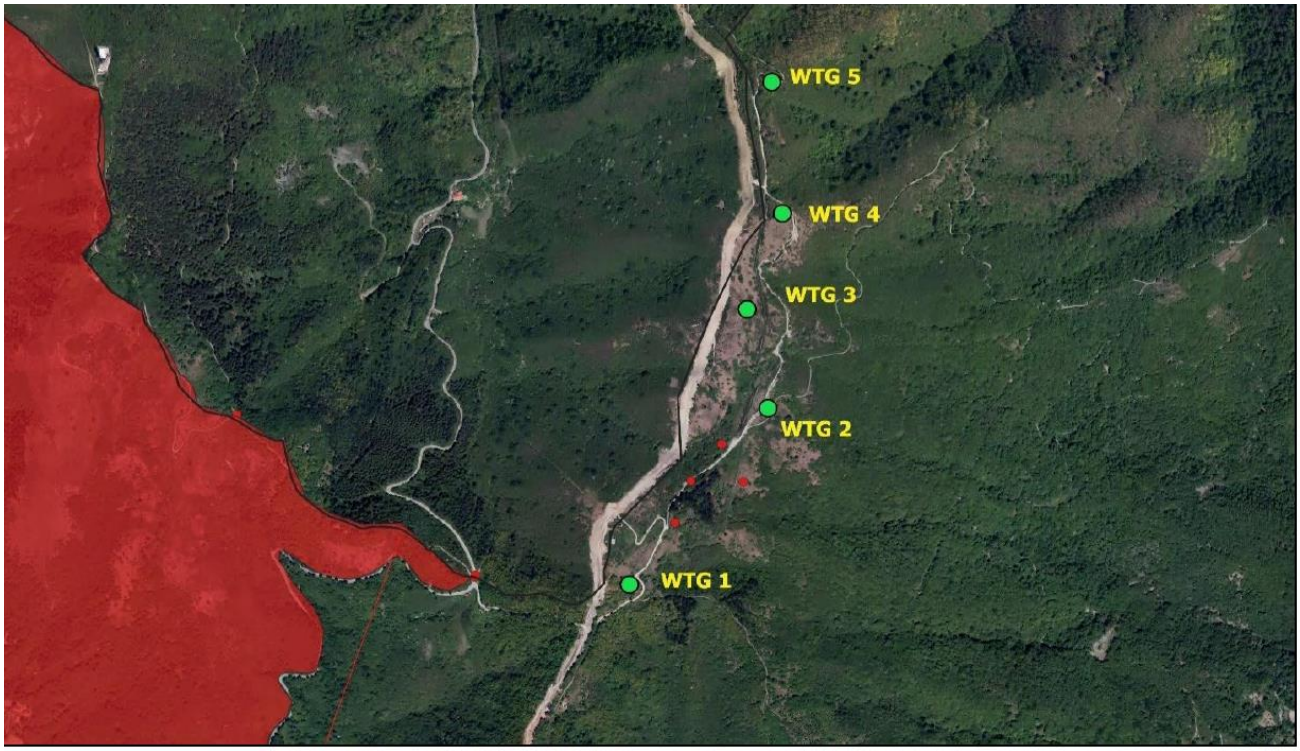
*Il **13 aprile 2015** il Parco delle Capanne di Marcarolo ha inviato il suo Giudizio Negativo di Incidenza: un documento corposo e complesso, difficile da sintetizzare, che, essenzialmente, sosteneva che i dati in possesso (relativi alle indagini svolte sul monitoraggio dell'avifauna e della chirotterofauna) non offrivano certezza scientifica e che occorreva applicare il principio di Prevenzione (inserito nel Trattato CE con l'emanazione dell'Atto Unico Europeo, 1986) e di Precauzione, di cui all'art. 147 del Trattato.*
*….. è deciso, quindi, di proseguire gli sforzi e nel corso del 2015-2016 il Ce.S.Bi.N (Centro Studi Bio Naturalistici, spin off dell'Università di Genova) ha effettuato un monitoraggio finalizzato alla caratterizzazione del sito in merito al transito di avifauna, con particolare attenzione a quella migratrice, con la precisa quantificazione e localizzazione della stessa nei confronti delle aree e dei volumi interessati dalle installazioni del progetto (**Allegato G**).*
……
L'emanazione delle misure di conservazione sito-specifiche ha arrestato l'iter sul versante Piemontese, ma nulla vieta di proporre un progetto analogo in territorio Ligure.
Come la giurisprudenza ci insegna, una Regione può deliberare all'interno dei propri confini, specie, se le regioni limitrofe non vengono coinvolte nell'iter di stesura e approvazione del testo della norma.
……..
Il crinale è percorso da piste esistenti: sono nate prima come piste boschive, poi riprese, allargate e stabilizzate per permettere la realizzazione di numerose infrastrutture (oleodotti e gasdotti) che percorrono il crinale, per ultimo il gasdotto DN 600 SNAM da Gavi a Pietralavezzara.
Queste piste si snodano principalmente sul crinale, ma sul versante ligure: posizionare gli aerogeneratori vicino alla viabilità esistente significa dover realizzare da zero solo gli accessi alle piazzole di montaggio.
…….

Sempre nella ripresentazione del progetto si legge:
"…in data 28/02/2023 SEVA Srl ha trasmesso alla Provincia di Alessandria dichiarazione di rinuncia dell'istanza di AU presso il territorio piemontese (cfr. Allegato III al presente documento). Il ritiro del Progetto 2012 consente di rendere il presente intervento tecnicamente compatibile, escludendo l'istaurarsi dell'effetto cumulo*.*
La conclusione del procedimento pendente in Regione Piemonte rende evidente l'avvenuta rimozione degli impedimenti all'avvio sia del procedimento di Autorizzazione Unica, avviato dalla Città Metropolitana di Genova in data 02/03/2023 (protocollo Città Metropolitana n. 12371/2023) che della presente Istanza Assoggettabilità a VIA…".

Sempre nel progetto si evince:

Il Parco Eolico Passo Monte Poggio non ricade in:

- *Parchi e Riserve Naturali regionali, individuate ai sensi della L.R. 12/1990 e s.m.i.;*
- *Zone A e B dei Parchi Nazionali ai sensi dell'art.12 L. 394/91;*
- *ZPS (Zone a Protezione Speciale) individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;*
- *SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e riferiti a tipi di habitat considerati "prioritari" o di "interesse" o nei quali sono citate, nella scheda istitutiva, specie di uccelli inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE;*
- *Zone montane soggette a vincolo paesaggistico, ovvero al di sopra dei 1600 m s.l.m. per le Alpi e dei 1200 m s.l.m. per gli Appennini, in base all'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *Aree di nidificazione e caccia di uccelli rari e minacciati, inseriti nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e aree IBA (Important Bird Areas, individuati a cura di BirdLife International).*



Osservazioni….Ma in realtà si trova

- *al di fuori del SIC-ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo**, ma ad una distanza di circa 100 metri dall'aerogeneratore più vicino (WTG 1);***
- *al di fuori del SIC - IT1331501 Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin, ma **ad una distanza di circa 350 metri dall'aerogeneratore più vicino (WTG 1).***

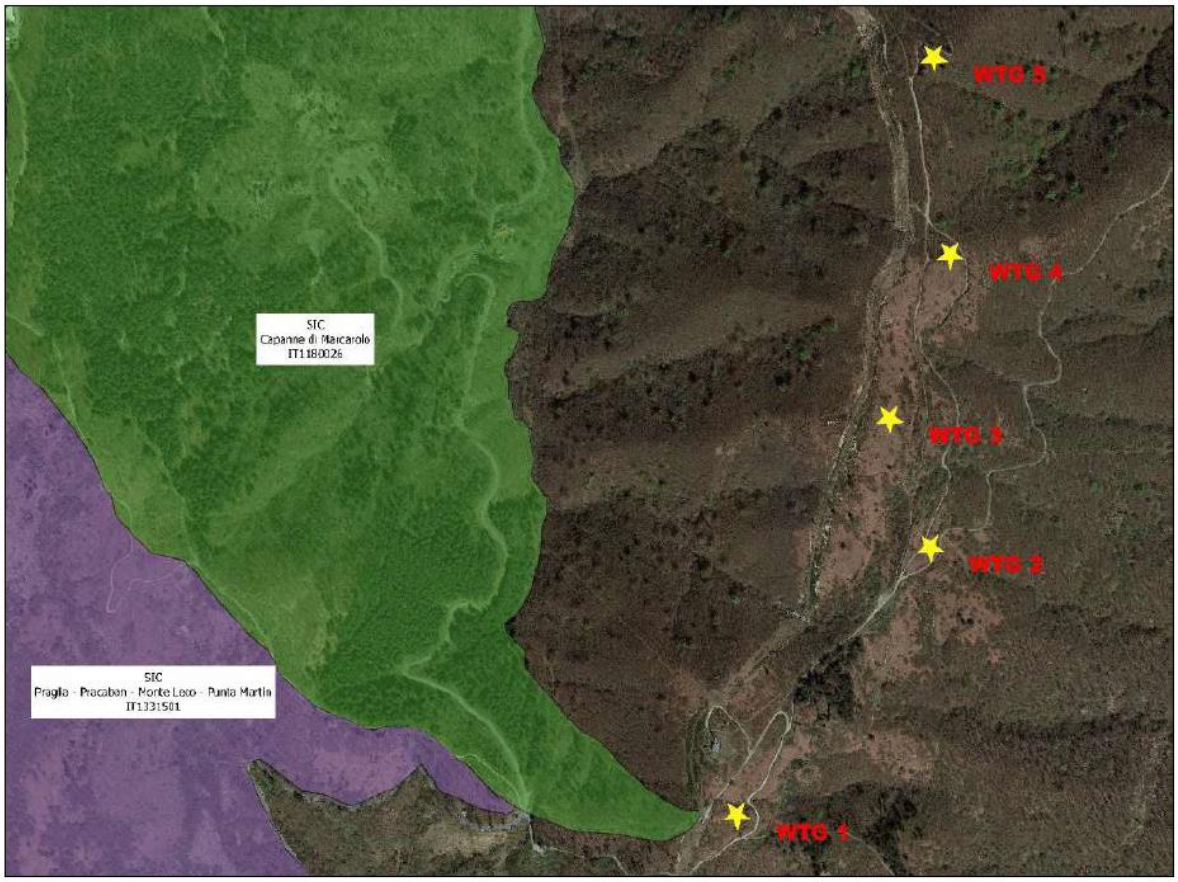
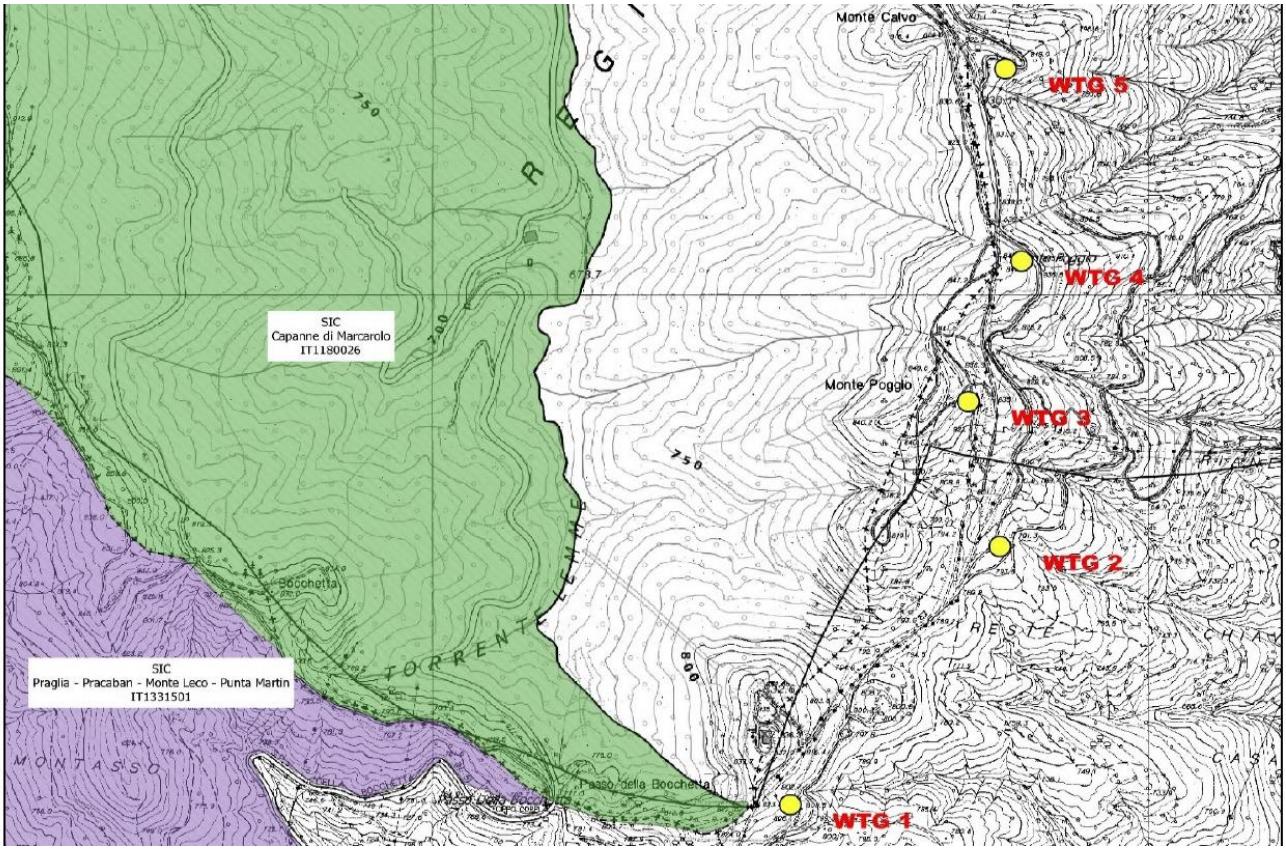


Figura 2.1 – Distanza del parco eolico in progetto dal SIC-ZPS Capanne di Marcarolo (IT1180026) e dal SIC-ZPS Praglia - Pracaban - M Leco - P.Martin (IT1331501).



OSSERVAZIONI

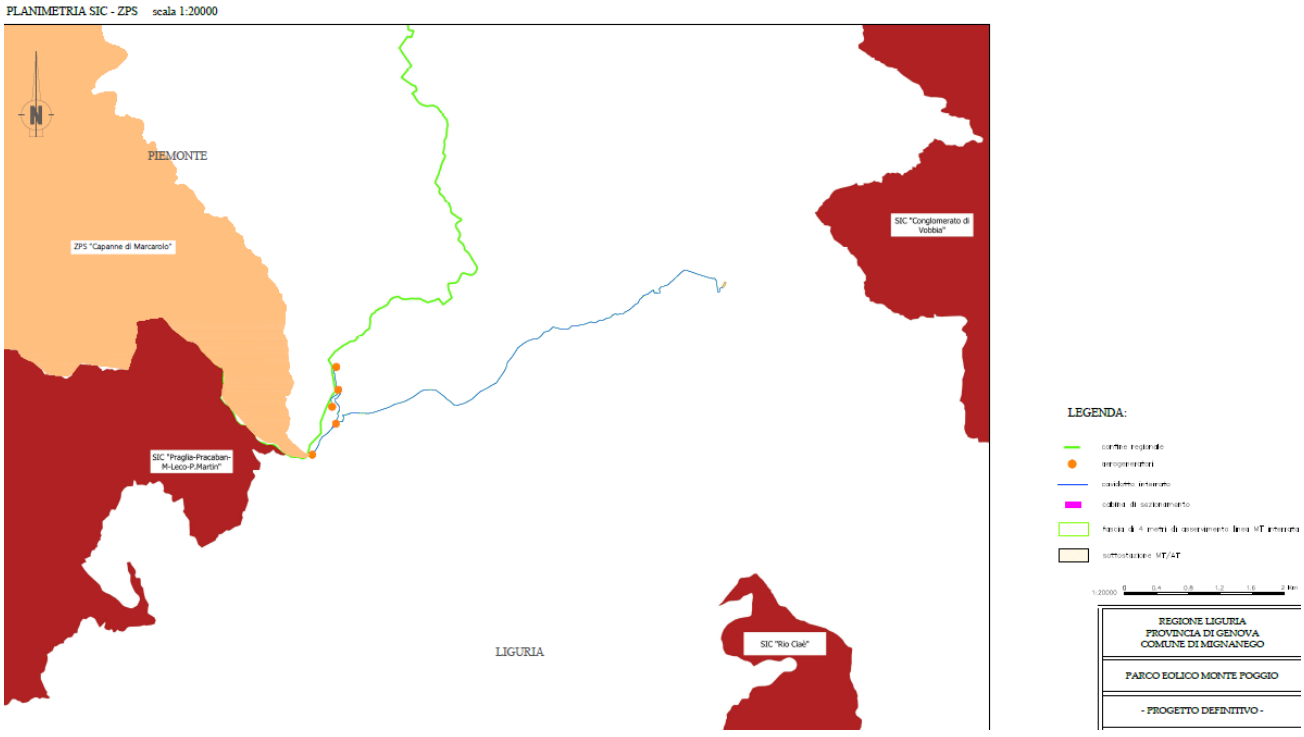
Il progetto proposto si trova in adiacenza ai confini regionali e pertanto ai fini della tutela, valgono anche le <u>Misure di conservazione sito-specifiche del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo</u>, approvate con Delibera della Giunta Regionale. n. 6-4754 del 2017 , in cui la Regione Piemonte ha esteso il divieto alla realizzazione di impianti eolici a un buffer di 1 km dai confini del parco.

Si rimarcano inoltre le numerose criticità che per la stretta vicinanza dei due siti a confronto persistono :

- Contributo Arpal n. rif. S866- Progetto di parco eolico onshore costituito da 5 aerogeneratori nel Comune di Mignanego (GE).

…."...Il Parco eolico in oggetto risulta limitrofo alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180023 "Capanne di Marcarolo" sul versante piemontese e alla ZSC "Praglia - Pracaban - M. Leco - P. Martin" (IT1331501), sul versante ligure. Pertanto il parco eolico proposto si troverebbe vicinissimo ad una direttrice migratoria e a zone non idonee individuate dalla Regione Liguria. In tale contesto si ritiene

fondamentale avere dati aggiornati e approfonditi in merito all'avifauna e alla chirotterofauna su cui basare le opportune valutazioni.
Rispetto alla documentazione analizzata si segnala che la maggior parte dei dati sono riferiti al 2015- 2016, mentre il monitoraggio avifaunistico effettuato nel 2021 approfondisce ed aggiorna i dati relativi alla sola avifauna migratrice e a quella notturna. Allo stesso modo gli aggiornamenti in merito ai chirotteri non appaiono sufficienti a caratterizzare completamente la chirotterofauna essendo stati svolti in 3 giornate a maggio senza prevedere rilievi in quota, ovvero ad altezza delle pale.
Si richiede pertanto di integrare "la relazione su avifauna e chirotterofauna del sito eolico del monte Poggio" con ***monitoraggi aggiornati dell'avifauna svernante e nidificante diurna e con i rilievi in quota dei chirotteri****, e quindi, di* ***aggiornare i risultati della valutazione del rischio utilizzando il "Modello di Band" a seguito dei nuovi monitoraggi eseguiti****. Inoltre in merito alle aree interessate dalle opere accessorie, quali strade, piazzole ecc e al cavidotto in progetto, che presenta una lunghezza rilevante e attraversa zone naturali, non sono presenti approfondimenti puntuali.* ***Si richiede pertanto una relazione di approfondimento comprensiva di un inquadramento floristico/vegetazionali di questi ambienti e della relativa valutazione degli impatti…"****.*



<u>Vista la stretta vicinanza con la ZPS piemontese, si rimarca quanto previsto da:</u>

- **Per la Regione Liguria:**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 5 Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Articolo 2

(Divieti e obblighi)

1. Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, non sono consentite le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo all'avifauna selvatica ed ai rispettivi habitat protetti. In particolare, non sono ammessi:

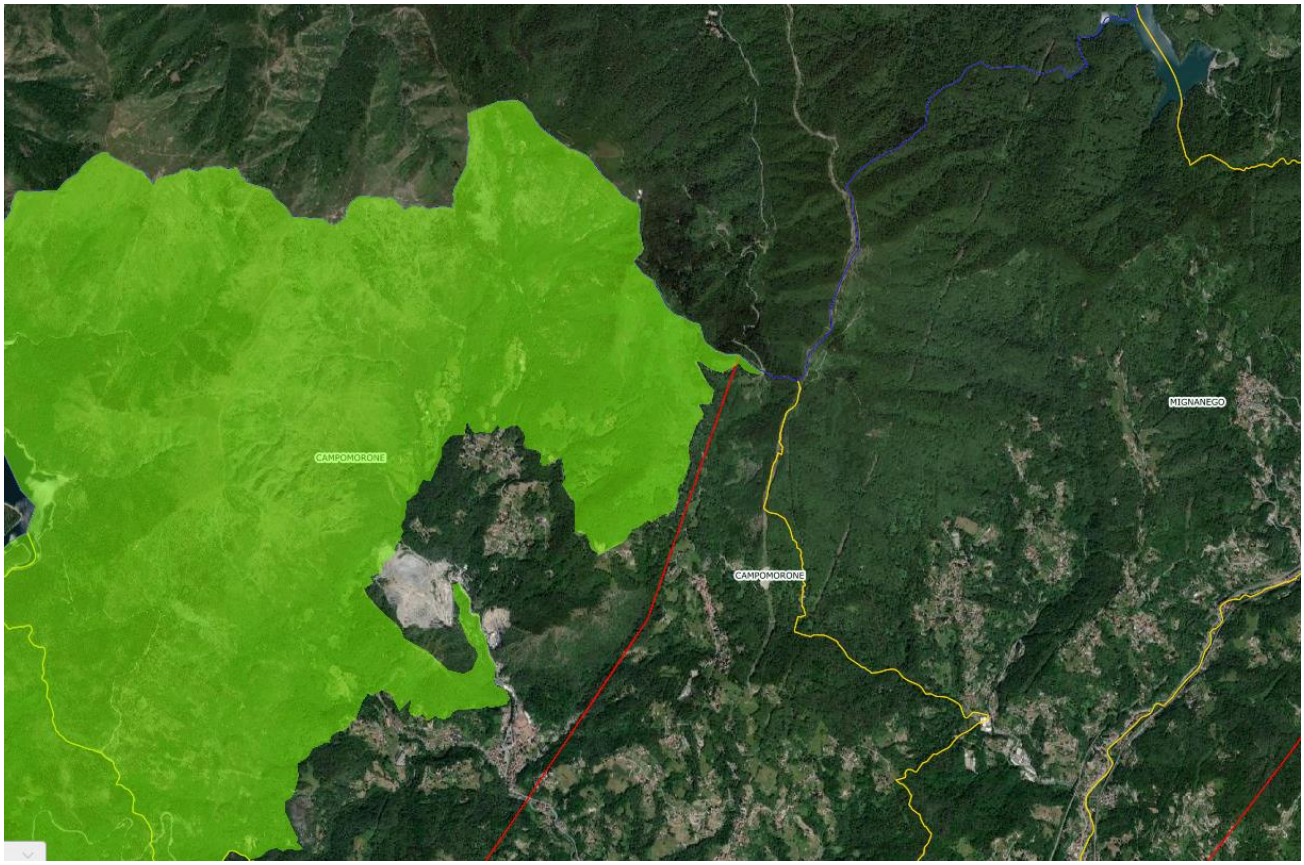
m) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20Kw, comunque previa positiva valutazione di incidenza;

- **Per la Regione Piemonte**:

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i.

CAPO II – Misure specifiche per ZPS Art. 8 (Divieti e obblighi) 1. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato:

g) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

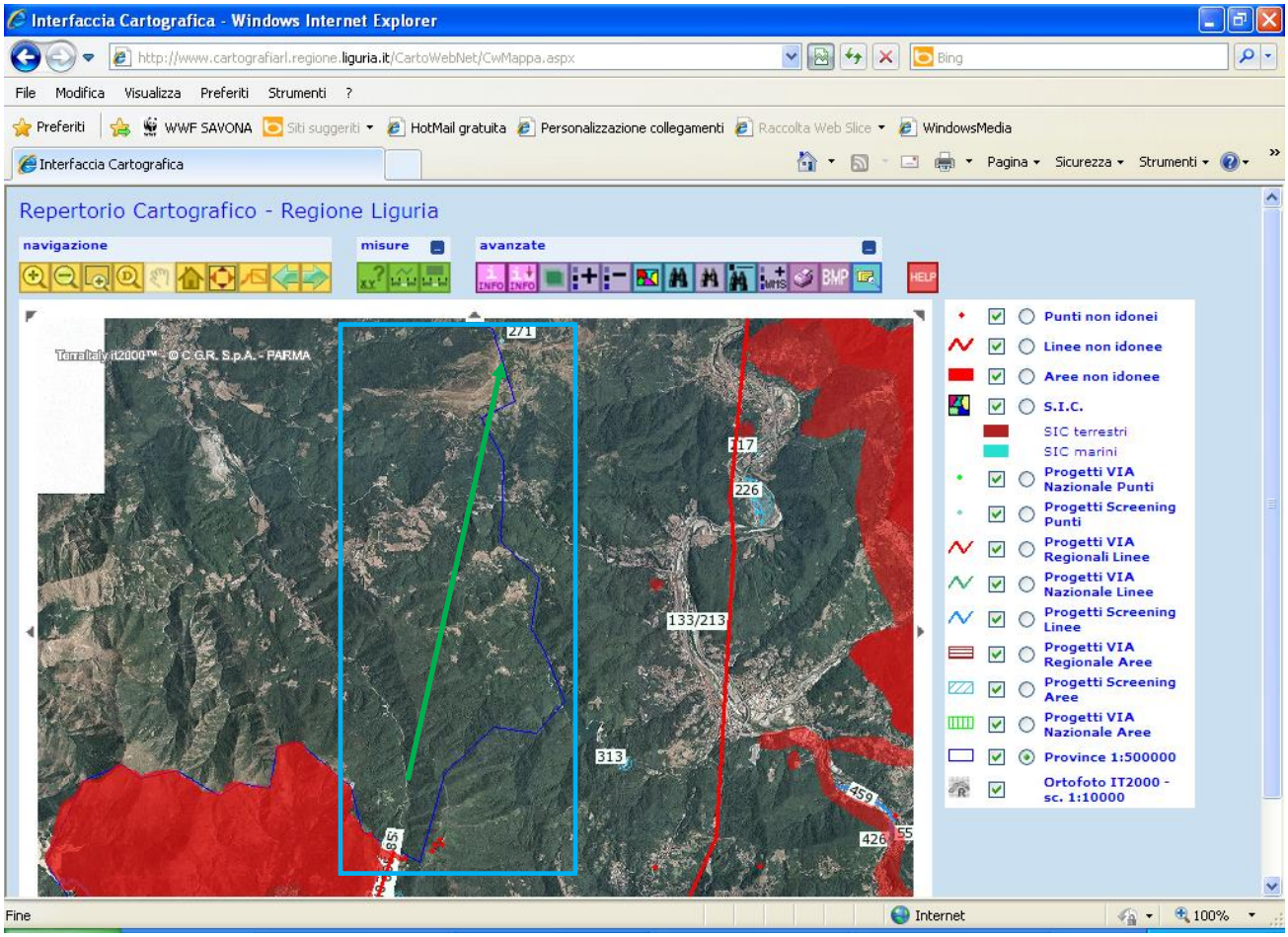
Come si legge nel precedente progetto:

SIC-ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo (Fonte: La Rete Natura 2000 in Piemonte - I Siti di Interesse Comunitario - Regione Piemonte, 2008)

L'avifauna conta circa 80 specie nidificanti certe o probabili tra le circa 150 specie segnalate; le specie inserite in All. I della Direttiva Uccelli sono 37, di cui 7 nidificanti: il biancone (Circaëtus gallicus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la tottavilla (Lullula arborea), il calandro (Anthus campestris), l'averla piccola (Lanius collurio) e l'ortolano (Emberiza hortulana).

I mammiferi sono rappresentati da circa 40 specie, in gran parte appartenenti agli ordini degli insettivori, dei roditori e dei chirotteri. In riferimento alla Direttiva Habitat è di gran rilievo la presenza del lupo (Canis lupus, All. II e IV), passato da qui nel suo percorso di ricolonizzazione dell'arco alpino occidentale; inoltre si ricorda il moscardino (Muscardinus avellanarius, All. IV) ed una numerosa comunità di pipistrelli, 18 specie, che rappresentano circa il 60% di quelli presenti sul territorio piemontese, tra cui 5 incluse nell'All. II della Direttiva Habitat: Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis e/o blythii, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros.

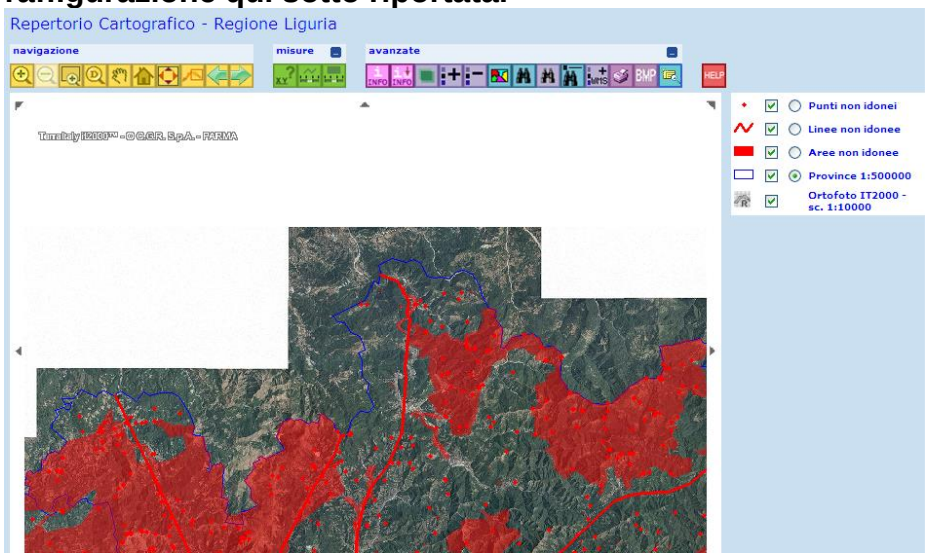
L'erpetofauna conta 7 specie di anfibi e 12 di rettili, di cui rispettivamente 3 e 6 di interesse comunitario. In generale essa risulta fortemente caratterizzata da numerosi elementi ad areale appenninico-mediterraneo, poco diffusi in Piemonte: è il caso del tritone appenninico (Triturus alpestris apuanus), del colubro dei riccioli (Coronella girondica) e della natrice viperina (Natrix maura). Riveste particolare importanza la presenza del geotritone (Speleomantes strinatii, All. II e IV), anfibio ad attitudini cavernicole, ma anche quella del tritone crestato (Triturus carnifex, All. II e IV), ancora abbastanza diffuso nel territorio piemontese, ma i cui siti riproduttivi risultano sempre più rari.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it raffiguranti le aree non idonee alla installazione di impianti eolici.

Con la freccia verde viene indicata approssimativamente la continuazione della rotta migratoria per circa 5km lineari, in quanto la linea rossa giunge raffigurata al passo della Bocchetta in Regione Liguria, per poi "scomparire" nel territorio piemontese e

poi non viene indicata di nuovo nel territorio ligure (area del M. Porale); vedasi la raffigurazione qui sotto riportata.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

Si portano a conoscenza le criticità espresse per il parere negativo della pratica V.I.A..n. 271 (impianto eolico Monte Porale , Delibera n. 8 del 13/01/2012, dove si legge:

"Nell'ambito di area vasta sono presenti, ma non interferiti dalla realizzazione delle opere in progetto, i siti IT 1180001 Capanne di Mar carolo, IT1330213 Conglomerato di Vobbia, IT1331501 Fraglia - Pracaban - Monte Leco – Punta Martin……
Le considerazioni che seguono sono sviluppate sull 'intero progetto, pur non ricadendo completamente ali 'interno del territorio ligure, in quanto corrispondente ad un'entità che è ideata e gestita in modo unitario e che fa risentire dei suoi impatti ad una scala di area vasta che prescinde dai confini amministrativi.
Sullo interesse conservazionistico. Va rilevato invece:
a) che il danno sulle specie ornitiche non può essere determinato solo sulla base del periodo di migrazione. Colpite sono anche le specie nidificanti e quelle che usano il territorio a scopo trofico. In questo contesto, particolare attenzione va posta alle numerose specie di interesse comunitario fra le quali si citano Caprimulgus europaeus,Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio (tutte specie nidificanti nell 'area) e Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Falco per egrinus, Circus aeruginosus, Monticala saxatilis (specie frequenti nell'area).
b) che tutte le specie di Chirotteri sono di notevole interesse conservazionistico in quanto tutte incluse negli allegati II e/o IV della direttiva 43/92/CE.
Ciò implica un 'elevata probabilità che si verifichi un'interazione ambientale negativa. Gli elementi conoscitivi forniti non sono esaustivi e rassicuranti sulla possibilità di ridurre gli impatti dell 'impianto sulle componenti indagate.

WWF for a living planet®

Osservazioni.
Si evince la presenza di un corridoio principale per la migrazione degli uccelli, fondamentale per il Parco delle Capanne di Marcarolo ed il S.I.C IT1331501, PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN.
Si ritiene che per l'impatto sulle componenti avifaunistiche non sia assentibile la realizzazione del parco eolico anche in relazione alla presenza della rotta migratoria ed alle specie di interesse conservazionistico segnalate.

Ciò viene confermato anche dai pareri qui sotto riportati:

Procedura: Valutazione di Incidenza – (Livello II) Valutazione appropriata art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Nell'ambito del procedimento per V.I.A. Provincia di Alessandria.
Giudizio di Incidenza negativo.

La motivazione principale della designazione del Sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo" quale ZPS è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione pre riproduttivo (primaverile) dell'avifauna lungo la direttrice SO - NE, tra Liguria e Piemonte, facente capo ai fronti in transito lungo la costa ligure e in mare aperto, in concentrazione nell'area dell a Val Lerone - Passo Gava (ZPS IT1331402 Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione) con conseguente dispersione verso l'entroterra padano. *Nella fattispecie, la migrazione proveniente da SO attraversa la ZPS verso NE, in direzione della Valle Scrivia.*
Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZPS è inserita comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico di Monte Poggio e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.
Il procedimento di valutazione dei potenziali effetti di un parco eolico industriale sull'integrità degli obiettivi di conservazione per le quali la ZPS è stata designata si colloca in un'ambito che necessita, a differenza di progettazioni con un impatto nel tempo limitato alla fase di realizzazione, di una valutazione complessiva ***che tenga conto degli effetti permanenti sul lungo periodo.***
Ai fini della Valutazione appropriata sono noti: l'entità del fenomeno migratorio, che presenta un rilevante grado di fluttuazione annuale, da cui deriva la misura del grado di incertezza scientifica sotteso alle osservazioni in relazione ai livelli di rischio per le specie; la composizione specifica del fenomeno; i livelli di rischio da installazioni eoliche individuati su base cartografica (Carta del rischio eolico) per le specie di uccelli e chirotteri nel contesto territoriale afferente la ZPS.

Quale primo inquadramento occorre richiamare il documento: "La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di

volo; Regione Piemonte, gennaio 2007" che rappresenta lo studio (a scala regionale) pi ù recente sulla fenologia e consistenza dei flussi migratori in Piemonte. Per quanto riguarda l'area appenninica in esame, lo studio specifica: "Un flusso consistente di migratori entra in Piemonte attraverso l'Appennino ligure-piemontese per raggiungere la valle dello Scrivia. Qui, infatti, le osservazioni della migrazione visiva dei rapaci rilevano il passaggio di numerosi individui evidenziando un'importante direttrice di volo, confermata anche dalla localizzazione degli accidentali e ricatture di uccelli inanellati. Dalla pianura alessandrina i migratori proseguono in parte verso nord, nord-est e in parte verso est". Le specie migratrici sono tutelate dalla Dir. 2009/147 CEE in attuazione della Convenzione di Bonn (CMS - Conservation of Migrating Species, 1979).

L'Ente Gestore ha realizzato una "Carta del rischio eolico" (Carta del rischio derivante da installazioni per la produzione di energia eolica) che costituisce strumento necessario alla definizione del grado di rischio noto per le specie di All. I della Dir. 2009/147 CEE e di All. II e IV della Dir. 92/43 CEE, al fine di consentire l'adozione di opportune misure anticipatorie il degrado che consentano di ridurre o eliminare la possibilità del verificarsi di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, derivanti dall'installazione di impianti eolici. Il parco eolico di Monte Poggio insiste su un'area di rischio con gradiente da molto elevato a elevato. La Carta risponde alla Risoluzione No. 7.5/2002 adottata dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn (ratificata e resa esecutiva con legge 25 gennaio 1983, n. 42) sulle turbine eoliche e le specie migratrici, la quale richiama le Parti sulla necessità "(...) to identify areas where migratory species are vulnerable to wind turbines and where wind turbines should be evaluated to protect migratory species".

L'istruttoria procede con l'analisi dei dati disponibili sull'avifauna, ripartita globalmente per anni di osservazione, parziale per singoli siti e specie specifica. Viene fornito un quadro comparativo a livello nazionale del fenomeno migratorio che caratterizza la ZPS, tramite il confronto degli indici orari per alcune specie di rapaci calcolato su 4 siti di importanza nazionale per la migrazione primaverile dei rapaci in Italia nel triennio 2002/2004. Viene effettuata una analisi specie specifica per alcuni taxa di All. I della Dir. 2009/147/CEE e analizzate le inferenze sulle altezze di volo riscontrate sul previsto sito di installazione, oltre alla quantificazione del fenomeno migratorio e l'analisi della cartografia specifica prodotta dal proponente. Vengono del pari illustrate le criticità a carico delle specie nidificanti o residenti regolari, per le quali vengono utilizzati dati aggiornati forniti da esperti locali (M. Campora, R. Cottalasso, N. Rebora). ***Viene inoltre evidenziata a livello cartografico la contiguità delle ZPS IT1331402 e IT1180026, effettuando una analisi dei dati relativi alle direttrici di volo e l'andamento del fenomeno migratorio per alcune specie, forniti dal Parco regionale del Beigua (GE).***

L'analisi dei dati relativi alla chirotterofauna é effettuata in relazione all'area di installazione degli aerogeneratori, sulla base delle specie contattate e relativi indici, calcolati secondo lo standard regionale. Viene inoltre analizzata la presenza di rifugi sia sul versante ligure che piemontese e il numero di specie e individui presente. Il quadro è analizzato, sulla base dei risultati derivanti dall'analisi dei dati in possesso dell'Ente Gestore, alla luce delle specie

maggiormente sensibili in termini di mortalità da installazioni eoliche e dell'idoneità ambientale, per la quale l'Ente Gestore dispone di Carte di vocazionalità realizzate nell'ambito di mitigazioni imposte a ENI S.p.a. (R. Toffoli, ENI S.p.a., 2013, Carte di idoneità ambientale per la chirotterofauna del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC annesso). Per quanto riguarda i mammiferi, vengono altresì analizzati i possibili effetti del proposto parco eolico sullo stato di conservazione del lupo Canis lupus.
Nell'ambito della parte relativa alla "previsione dell'incidenza", vengono analizzati gli effetti cumulativi (complementarietà) con altri progetti o interventi in atto o previsti nell'area di interesse, sia per quanto riguarda l'energia eolica che per quanto concerne opere e infrastrutture di varia tipologia.
In osservanza dello schema guida comunitario, la Valutazione appropriata procede con l'analisi delle mitigazioni proposte e delle soluzioni alternative.

Occorre fin d'ora evidenziare come il quadro complessivo risultante dalle analisi effettuate evidenzi forti criticità dovute alla collocazione dell'impianto eolico, sia in base agli strumenti gestionali e conoscitivi in possesso dell'Ente Gestore, sia in base all'analisi dei dati e del contesto territoriale, alla luce del quadro normativo e di indirizzo comunitario, nazionale e regionale.
Nell'abito della Valutazione appropriata, ai sensi del documento guida "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui Siti della Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
2002" tra le fonti di informazioni sono stati utilizzati dati raccolti da esperti locali in merito ad avifauna nidificante, residente regolare e migratrice, nonchè relativi alla presenza e dinamiche riguardanti l'utilizzo dell'area del proposto impianto da parte del lupo Canis lupus (M. Campora; R. Cottalasso, N. Rebora, 2013-2015). Nell'ambito della chirotterofauna, il naturalista e consulente faunistico Roberto Toffoli ha fornito un supporto finalizzato all'analisi dei dati, funzionale alla definizione del quadro previsionale dell'incidenza sulla chirotterofauna da parte dell'Ente Gestore.

Nel parere di ARPA Piemonte si legge:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

> Le specie nidificanti in All. 1 della Dir. 79/409/CEE "Uccelli" sono: *Pernis apivorus, Circaëtus gallicus, Caprimulgus aeuropaeus, Alcedo atthis, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana.*
>
> Le non nidificanti sono: *Ciconia nigra, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pandion haliaetus, Milvus milvus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus, Falco eleonorae, Falco peregrinus, Falco naumanni, Falco vespertinus, Grus grus, Charadrius morinellus, Tringa glareola, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Larus melanocephalus, Bubo bubo, Sylvia undata, Calandrella brachydactyla, Lanius minor.*

…"…

4. Analisi dell'incidenza prevedibile del progetto sul SIC – ZPS

Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZPS è inserita comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico di Monte Poggio e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Per quanto riguarda gli uccelli tra le specie migratorie e nidificanti di All. I della Dir. 2009/147/CEE ve ne sono alcune particolarmente sensibili alla collisione (es. Biancone *Circaetus gallicus*).

A questo proposito, in riferimento al contesto territoriale sul quale insiste il SIC/ZPS, il "Piano d'Azione per la conservazione dell'avifauna nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo", approvato con D.C.R. n. del 10 dicembre 2009, al par. 5, lett. D (Rapaci e altre specie migratrici) riporta come tra le azioni dirette al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie figuri l'obbligo di: "*Richiedere studi di incidenza dettagliati e attente valutazioni di incidenza per la progettazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante turbine eoliche nelle immediate vicinanze del SIC, come anche previsto dalla Direttiva Habitat* (...)". I Piani d'Azione esplicano i loro effetti ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Visti inoltre gli strumenti gestionali e conoscitivi in possesso dell'Ente Gestore del Sito, in particolare la "*Carta del rischio eolico*", è possibile evidenziare una elevata possibilità di interferenze significative con le componenti faunistiche di interesse comunitario presenti nell'area da parte del proposto parco eolico di Monte Poggio.

Per quanto riguarda i chirotteri, nello studio effettuato non vengono prese in debita considerazione le possibili interferenze con i Chirotteri né di presenza stabile che di specie in periodo migratorio. Anche i Chirotteri, unitamente alla presenza di un importante corridoio di migrazione dell'avifauna, utilizzano il territorio in fase di spostamento e migrazione. Appare quindi evidente come l'area rivesta grande importanza per la coerenza della Rete Natura 2000 Piemontese e delle specie migratrici a livello biogeografico.

Fatte queste debite premesse a parere dell'Agenzia scrivente la collocazione del parco eolico a ridosso della ZPS e intersecante la principale rotta di migrazione primaverile dell'avifauna, suffragati dai dati in possesso dell'Ente Gestore e quelli acquisiti dalle alle osservazioni effettuate dal proponente, costituiscono un elevato rischio di incidenza che richiede un'applicazione del principio di precauzione. Tale Principio deve essere applicato con le modalità previste dall'ordinamento giuridico comunitario.

Si ritiene importante, ai fini dell'applicazione del Principio di prevenzione, richiamare i criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) di cui alla DGR 19 novembre 2007 n. 26-7469 - Relazione Programmatica sull'Energia (criteri ERA). In tal senso si sottolinea come tale Principio si ritrovi formulato nella Dir. 2004/35/CEE sul danno ambientale. Inoltre, il Dlgs 121/2011 recepisce la Dir. 2008/99/CEE sulla tutela penale dell'ambiente in relazione alla tutela di specie faunistiche e habitat (artt. 727 bis e 733 bis), assegnando alle persone giuridiche precise responsabilità penali in materia di danno ambientale.

Inoltre, si richiama il quadro riassuntivo circa i princìpi comunitari alla base delle politiche ambientali dell'Unione in rapporto agli interventi infrastrutturali quali l'energia eolica, proposto dalla Commissione europea nel documento "EU Guidance Document: Wind energy developement and Natura 2000", EU Commission, Ottobre 2010:

- *Come i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili, la conservazione della biodiversità è un'alta priorità della politica comunitaria. La UE ha l'obiettivo di arrestare il declino della*

biodiversità in Europa e questo obiettivo è ora saldamente integrato in tutti gli aspetti della politica comunitaria

- Le Direttive europee "Uccelli" e "Habitat" sono pietre miliari della politica europea per la biodiversità. Queste consentono agli Stati membri di lavorare in sinergia per proteggere e assicurare la sopravvivenza delle specie e dei tipi di habitat più gravemente vulnerabili e minacciati

- I parchi eolici che possono avere effetti negativi su un Sito natura 2000 devono essere soggetti ad una valutazione appropriata alla luce degli obiettivi di conservazione del Sito. Tali progetti possono procedere sotto certe condizioni, dove le procedure di salvaguardia previste dalle due Direttive sono rispettate

- Le due Direttive richiedono anche che lo sviluppo dell'energia eolica non causi alcuna perturbazione significativa o disturbo alle specie di interesse comunitario (i.e. quelle ricomprese nelle Direttive) o ai loro habitat principali nell' area vasta intorno della località interessata

Nuovi piani e progetti di parchi eolici possono essere inoltre soggetti alle previsioni delle Direttive inerenti la VIA e la VAS, ma queste sono distinte e differenti dalla Valutazione appropriata prevista nell'ambito della Direttiva Habitat.

……..",

Il WWF in merito ribadisce quanto già osservato nelle procedure di via/screening precedenti si rimarca….

Il sito IT1180026 "Capanne di Marcarolo" quale Zona di Protezione Speciale è stato designato principalmente per la presenza di un importante corridoio di migrazione pre riproduttivo dell'avifauna, riguardante soprattutto rapaci, apodiformi e irundinidi, lungo la direttrice SO - NE, tra le regioni Liguria e Piemonte, facente capo ai fronti dei migratori in transito lungo la costa ligure e in mare aperto, che si concentrano, in particolare, nell'area della Val Lerone - Passo Gava (ZPS IT1331402 Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione) con conseguente dispersione verso l'entroterra padano*. In particolare, la migrazione proveniente da SO attraversa la ZPS di Marcarolo verso NE, in direzione della Valle Scrivia, tale ZPS rappresenta infatti il principale corridoio primaverile di migrazione dell'avifauna in Piemonte. (cfr. Regione Piemonte; Toffoli et. al; La migrazione degli uccelli in Piemonte, gennaio 2007).*

Per questo tra gli obiettivi principali di conservazione del Sito quale ZPS vi sono quelli specificamente relazionati al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di uccelli migratori di cui All. I Dir. 2009/147/CE (cfr. Regione Piemonte, 2009, I° Variante al Piano dell'Area del PNCM, Piano d'Azione per la conservazione dell'Avifauna), il cui elenco di specie è riportato nel Formulario Standard del Sito. Tra di esse rientrano le seguenti che sono riportate dal D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i. che elenca le specie ornitiche caratteristiche dei Siti che presentano corridoi di migrazione: Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia nigra), Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Biancone (Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore

(Hieraaetus pennatus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus pygargus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus) e Capovaccaio (Neophron percnopterus).

Sono inoltre presenti nella ZPS, durante il periodo migratorio, altre specie di All. I, come il grifone (Gyps fulvus), l'avvoltoio monaco (Aegypius monachus) e il gufo di palude (Asio flammeus).

***Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZPS è inserita comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico di Monte Poggio e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi significativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri**. In particolare, il "Piano d'Azione per la conservazione dell'avifauna nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo", approvato con D.C.R. n. del 10 dicembre 2009, al par. 5, lett. D (Rapaci e altre specie migratrici) riporta come tra le azioni dirette al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie figuri l'obbligo di: "Richiedere studi di incidenza dettagliati e attente valutazioni di incidenza per la progettazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante turbine eoliche nelle immediate vicinanze del SIC, come anche previsto dalla Direttiva Habitat (...)". I Piani d'Azione esplicano i loro effetti ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Visti inoltre gli strumenti gestionali e conoscitivi in possesso dell'Ente Gestore*

del Sito, in particolare la "Carta del rischio eolico", è possibile evidenziare una elevata possibilità di interferenze significative con le componenti faunistiche di interesse comunitario presenti nell'area da parte del proposto parco eolico di Monte Poggio (gradiente di rischio da elevato a molto elevato).

Si ritiene importante, ai fini dell'applicazione del Principio di prevenzione, richiamare i criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) di cui alla DGR 19 novembre 2007 n. 26-7469 - Relazione Programmatica sull'Energia (criteri ERA). In tal senso si sottolinea come tale Principio si ritrovi formulato nella Dir. 2004/35/CEE sul danno ambientale. Inoltre, il Dlgs 121/2011 recepisce la Dir. 2008/99/CEE sulla tutela penale dell'ambiente in relazione alla tutela di specie faunistiche e habitat (artt. 727 bis e 733 bis), assegnando alle persone giuridiche precise responsabilità penali in materia di danno ambientale.

L'insediamento industriale proposto si inserirebbe all'interno della principale rotta di migrazione primaverile dell'avifauna, per tale ragione deve essere applicato il Principio di precauzione a livello di quantificazione del rischio. Tale Principio deve essere applicato con le modalità previste dall'ordinamento giuridico comunitario.

Data la possibilità dell'opera di interferire con gli obiettivi di conservazione del Sito sia a livello locale che di area vasta (la ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" risulta adiacente alla ZPS IT1331402 Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione), occorre una dettagliata analisi dei rapporti, interferenze e relazioni insite nelle componenti sottoposte a tutela (soprattutto uccelli e chirotteri), l'ambiente naturale e le torri eoliche così come risultano dalle previsioni progettuali, considerando le linee guida comunitarie, nazionali e le attuali conoscenze scientifiche, alla luce dei dati scientifici disponibili.

Per quanto riguarda i chirotteri Capanne di Marcarolo, con le 19 specie presenti, rappresenta il sito piemontese con la maggiore biodiversità in confronto a quanto emerso da monitoraggi analoghi in altre aree di studio (R. Toffoli, 2006, P. Culasso, 2010). Unitamente alla presenza di un importante corridoio di migrazione dell'avifauna, di specie nidificanti di All. I della Dir. 2009/147/CEE particolarmente sensibili alla collisione come il biancone (Circaetus gallicus) appare evidente come l'area rivesta grande importanza per la coerenza della Rete Natura 2000 del Piemonte e delle specie migratrici a livello biogeografico.
Si conclude considerando come l'analisi di fenomeni complessi, nell'ambito di un quadro ad elevata biodiversità, debba rispondere alla necessità di una adeguata valutazione del rischio, effettuata tramite gli strumenti in possesso dell'Ente Gestore del Sito, in materia di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Le criticità connesse all'insediamento del parco eolico di Monte Poggio, in relazione alla collocazione prevista e ai possibili effetti sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS, risultano evidenti sia a livello analitico che globale, in relazione agli obblighi stabiliti e al contesto normativo dall'Unione europea e dalle norme di recepimento nazionali e regionali.
Risulta infatti evidente che:
- L'area riveste una notevole importanza per la presenza di chirotteri;
•l'area riveste una notevole importanza come corridoio di migrazione, e come tale transito sia soggetto a fluttuazioni annuali anche consistenti;
•la collocazione del Parco eolico risulta a ridosso della ZPS e intersecante la principale rotta di migrazione, in relazione alla particolare orografia a cavallo dello spartiacque tra Piemonte e Liguria, caratterizzata da ampi crinali prospicienti il mare intersecati da valli con assenza di passaggi obbligati, che comportano una elevata variabilità comportamentale e di distribuzione spaziale dei migratori anche al variare delle condizioni ambientali locali…"..

PUNTO 3)
Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":

Il progetto in questione si pone in contrasto:

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.

Nella relazione vengono mostrate fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.
Ma non sono presenti le previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole.

PUNTO 4)
ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Osservazioni.

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.
In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali in relazione alle Misure Di Conservazione da adottare nelle ZSC.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..

non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •*
mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

WWF for a living planet®

PUNTO 5)
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). ***Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.***

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.

4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

PUNTO 6)

Siti afferenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZPS): procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3.

I progetti in esame, non procedono ad lavori specifici di valutazione dell'incidenza, secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, prendendo in considerazione, secondo il campo di applicazione geografico, gli effetti "sui" siti, e quindi in questo caso gli effetti indiretti.

Si rammenta a tal proposito che la valutazione dell'incidenza è un passaggio obbligatorio nel seno dell'attuazione del principio di precauzione e della prevenzione del danno alla fonte, e che il giudice europeo più volte si è espresso a conferma dell'obbligatorietà dell'espletamento di detta procedura. La valutazione dell'incidenza, concordemente a quanto riconosciuto a livello procedurale anche dal giudice comunitario, dovrà prevedere tutti i passaggi progressivi e consequenziali del caso, ivi comprendendo anche lo studio di soluzioni alternative e la verifica dell' "opzione zero".
Ne discende che in tale mancanza (nuovamente si ricorda che dev'essere sopperita da un'analisi adeguata e scientificamente sostenibile, sia da parte del Proponente sia da parte dell'Autorità competente), sono applicabili i disposti della L. 296 del 27.12.2006 (cd. "Legge finanziaria 2007"), art. 1, c. 1213÷1216. II

L'art. 59 comma 1 lettera f) della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE recita : " *è vietato realizzare entro un buffer di 1 km dai confini del sito impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i."*

Conseguentemente l'inosservanza della predetta prescrizione impone un rigetto della richiesta autorizzativa.

PUNTO 7)

Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;
• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*
• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

PUNTO 8)
OSSERVAZIONE: Distanza tra le macchine
La società SEVA S.r.l. Società Benefit ha presentato istanza per la costruzione di un impianto eolico in località Passo della Bocchetta-Monte Poggio nel Comune di Mignanego.
L'impianto ha le seguenti caratteristiche:
Impianto della potenza complessiva di 16,2 Mw
Macchina eolica Tipo: Vestas V112
Potenza: 3.220 kW

Altezza al mozzo: m. 94,00
Diametro Rotore: m. 112
Altezza Totale: m. 150

L'impianto eolico ricade interamente nella Citta Metropolitana di Genova, Comune di Mignanego, alla località Passo della Bocchetta-Monte Poggio.

Si rileva che la società in nessuno degli elaborati presentati al fine di ricevere l'Autorizzazione Unica, ha dichiarato che lo stesso sia stato redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le misure di mitigazione il D.M. 10/09/2010 prevedono due distanze minime da rispettare sia per evitare l'effetto selva sia per non compromettere una riduzione della produzione di energia per l'inevitabile effetto scia lungo la direttrice del "vento prevalente" e nella direttrice del "vento non prevalente".

Osservazioni sulle distanze tra le macchine dello stesso proponente

Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

3.2. Misure di mitigazione lettera n):"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"

Quindi le distanze previste dal disposto del D.M. 10/09/2010 sono le seguenti:

- rispetto al vento prevalente: distanza da rispettare 5/7 volte il diametro dell'aerogeneratore.
- rispetto al vento non prevalente: distanza da rispettare 3/5 volte il diametro dell'aerogeneratore;

Dalla documentazione in nostro possesso non risulta che la società abbia effettuato gli studi di caratterizzazione del potenziale eolico del sito.

Si è proceduto, quindi, ad effettuare tutte le misurazioni per verificare se le distanze previste dal Decreto Ministeriale 10/09/2010, sia rispetto ai **venti prevalenti** (3/5 volte il diametro del rotore) sia rispetto ai venti **non prevalenti** (5/7 volte il diametro del rotore), siano state rispettate.

Nel tabulato seguente sono riportate le distanze tra aerogeneratori, sia rispetto al vento prevalente sia rispetto al vento non prevalente.

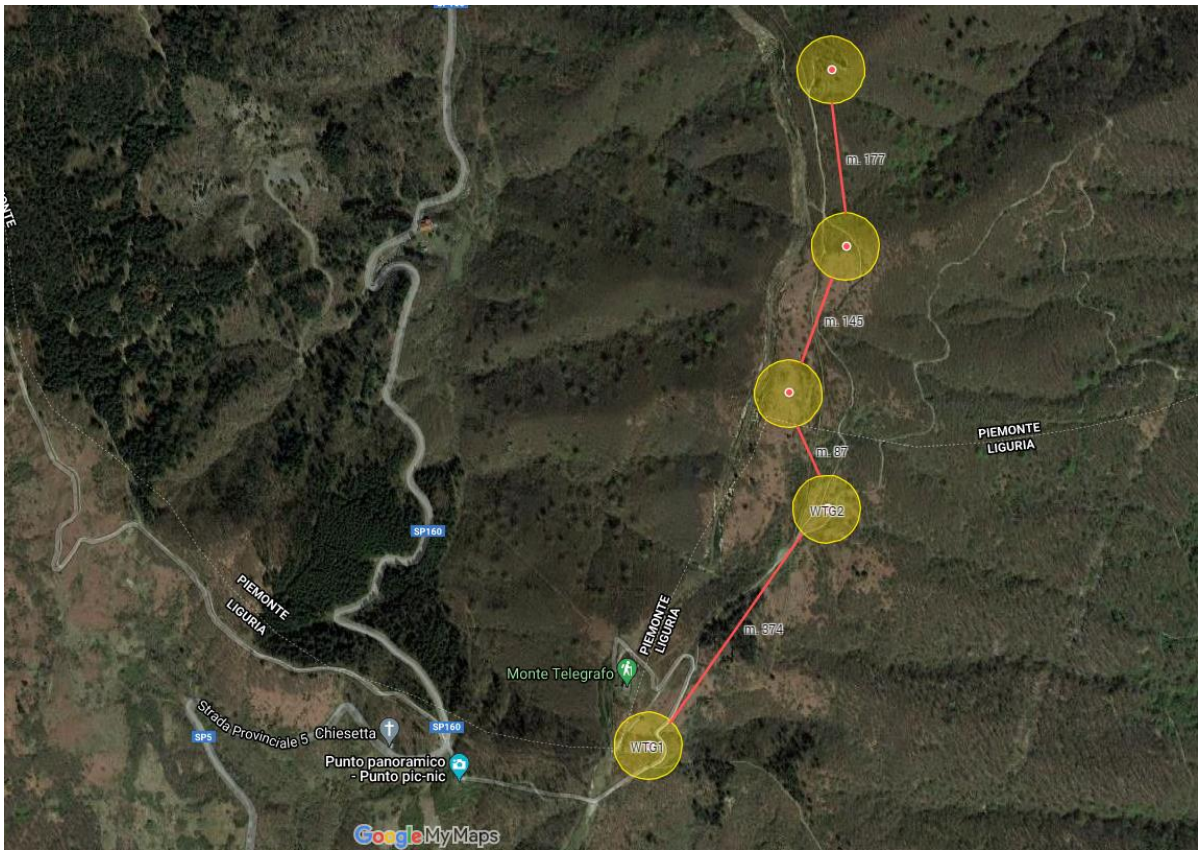
Dalla verifica complessiva dell'impianto è risultato che anche le macchine non adiacenti tra di loro non hanno rispettato le distanze previste dal Decreto Ministeriale.

Dall'analisi complessiva dell'impianto risulta che è stato redatto in dispregio di quanto previsto dalle leggi statali e pertanto deve essere totalmente rigettato

WWF for a living planet®

Nome Macchina Diametro Rotore m. 112	Nome Macchina Interferente	Distanza minima rispetto al Vento Prevalente Distanza 5/7 volte il diametro m. 560 / m. 784	Distanza minima rispetto al Vento Prevalente Distanza 3/5 volte il Diametro m. 336/ m. 560
		Distanza	Distanza
WTG1	WTG2	m. 374	m. 374
	WTG3	m. 514	m. 514
	WTG4	m. 773	
WTG2	WTG1	m. 374	
	WTG3	m. 87	m. 87
	WTG4	m. 316	m. 316
	WTG5	m. 601	
WTG3	WTG1	m. 374	
	WTG2	m. 87	m. 87
	WTG4	m. 145	m. 145
	WTG5	m. 423	m. 423
WTG4	WTG1	m. 773	
	WTG2	m. 316	m. 316
	WTG3	m. 145	m. 145
	WTG5	m. 177	m. 177
WTG5	WTG2	m. 601	
	WTG3	m. 423	m. 423
	WTG4	m. 177	m. 177

Tabella delle distanze minime tra aerogeneratori che non rispettano quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 sia rispetto al vento prevalente che rispetto al vento non prevalente.



Impianto eolico SEVA s.r.l.. Ricostruzione dell' impianto con calcolo delle relative distanze tra le sole macchine adiacenti.

PUNTO 9)
***IMPATTI ED* INTERFERENZE CON LA RETE NATURA 2000**
<u>Gli impatti cumulativi sulla rete Natura 2000</u>

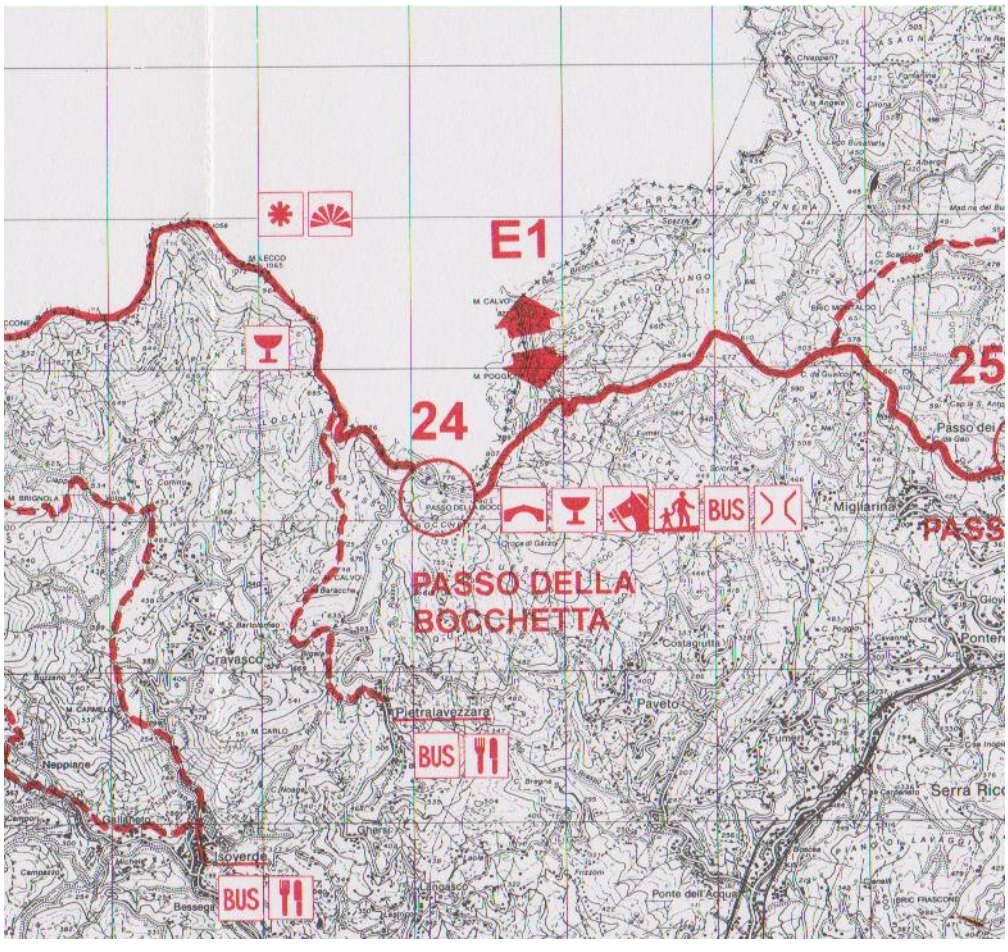
Come si legge in letteratura specifica:
"*Per quanto riguarda la perdita di habitat e gli effetti sulla densità delle specie è stato calcolato che gli impatti indiretti determinano una riduzione della densità di alcune specie di uccelli, nell'area circostante gli aerogeneratori, fino ad una distanza di 500 metri anche se altri autori hanno rilevato effetti di disturbo fino a 800 metri ed una riduzione degli uccelli presenti in migrazione o in svernamento.*
Relativamente all'Italia, Magrini (2003) ha riportato che nelle aree dove sono presenti impianti eolici, è stata osservata una diminuzione di uccelli fino al 95% per un'ampiezza di territorio fino a circa 500 metri dalle torri. In paesi come l'Italia, la Spagna o la Grecia, interessati da grandi flussi di migratori su vasti fronti, lo sviluppo dell'eolico sulle coste,

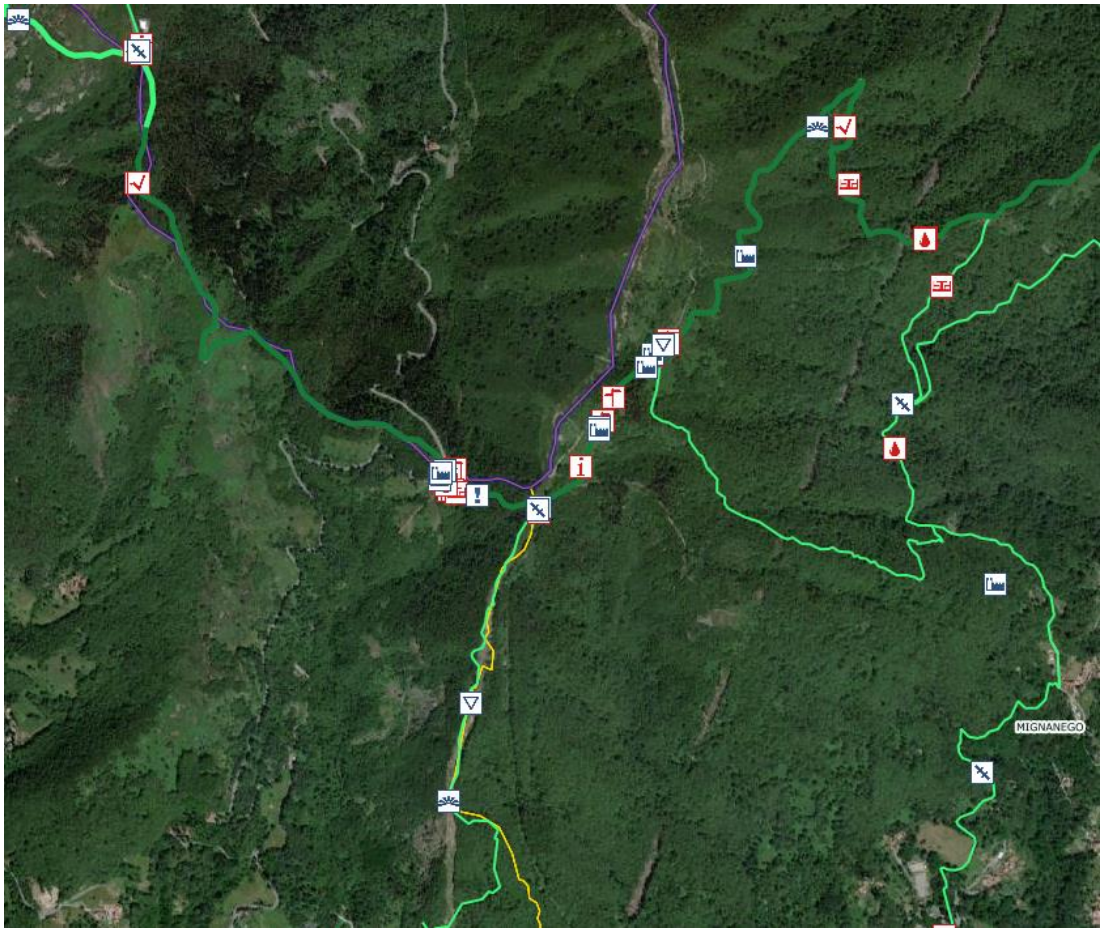
sulle isole, nelle zone montane e collinari, sui valichi porterebbe come conseguenza inevitabile stragi intollerabili di uccelli migratori, destinate ad avere impatti pesanti sulla consistenza delle specie. I pipistrelli vengono anch'essi distrutti in gran numero dal movimento delle turbine" fonte:
Stefano Allavena, Dirigente Corpo Forestale dello Stato. Relazione "Impatto delle centrali eoliche sugli animali", atti del Convegno "In volo sull'Europa - 25 anni della Direttiva Uccelli, legge pioniera sulla conservazione della natura", 21.05.2004, Palazzo Sanvitale, Parma.
Altri momenti di scambio scientifico hanno definito buffer prudenziali molto più ampi:
"I partecipanti al XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 (…) chiedono (…)che le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando **un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci)** e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra".
Atti del Convegno, dalla "Risoluzione sull'impatto degli impianti eolici industriali sull'avifauna".
Si ritiene che la questione vada primariamente affrontata alla luce delle disposizioni dell'art. 2, c. 1 della Direttiva 1985/337/CE, che recita: ***"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto".***
La necessità di una corretta applicazione delle disposizioni nazionali (si veda successivo punto 2), che recepiscono e attuano il citato comma dell'art. 2, va inoltre vista anche in ragione del 6° e 7° considerando della Direttiva, che recitano rispettivamente:
" - considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;
- considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione".

PUNTO 10)
Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio visto anche la NOTEVOLE dimensione delle strutture d'impianto, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.

Si rimarcano criticità relative alla presenza del percorso dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, TAPPA 24 del Passo della Bocchetta, nonché in violazione della normativa sulla tutela dei percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri e REL (ex L.R. 05/93), e del sentiero Europeo denominato E1.





L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali*, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.

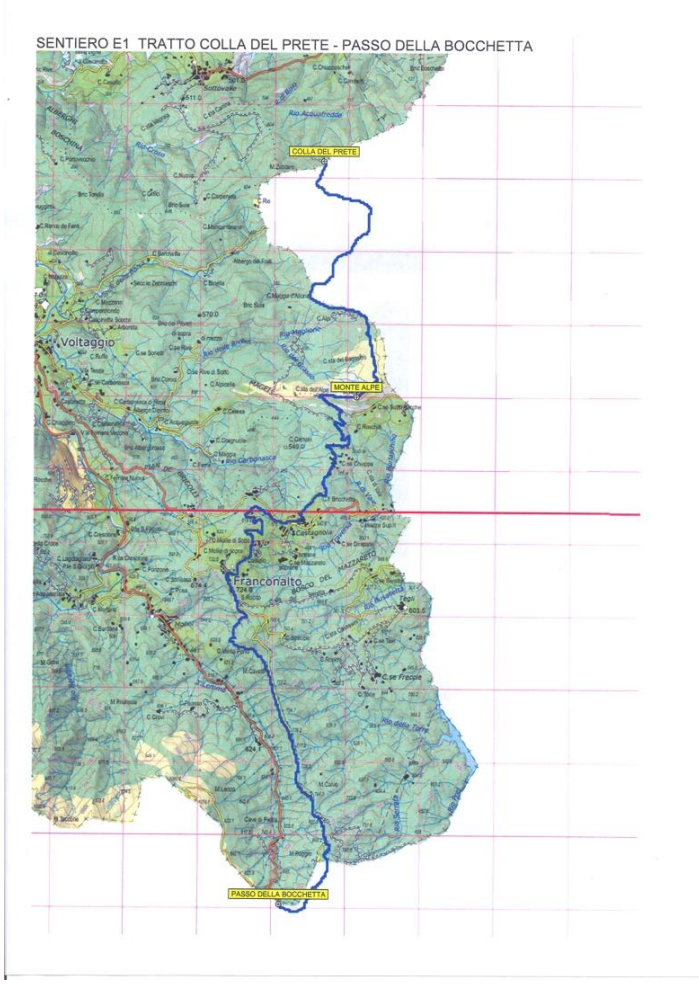
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

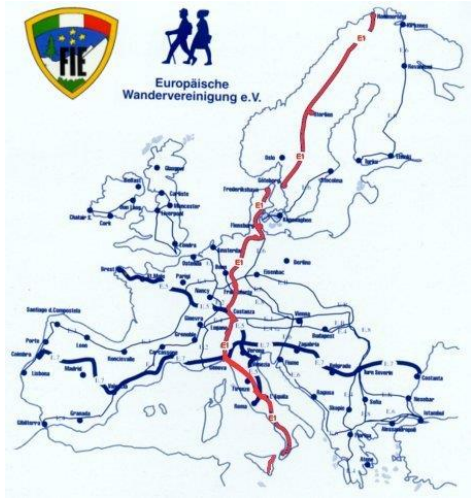
Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Risulta l'evidente alterazione morfologica che la stessa viabilità ex novo produrrebbe.





ESTRATTO CARTOGRAFICO DEL SENTIERO Europeo E1

Quindi si ritiene che il progetto comporti anche impatti negativi sulla fruizione escursionistica dell'area non mitigabili.

esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, buona parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione in precedenti pareri abbia espresso le stesse criticità su altri parchi eolici in merito agli impatti su AVML :……..

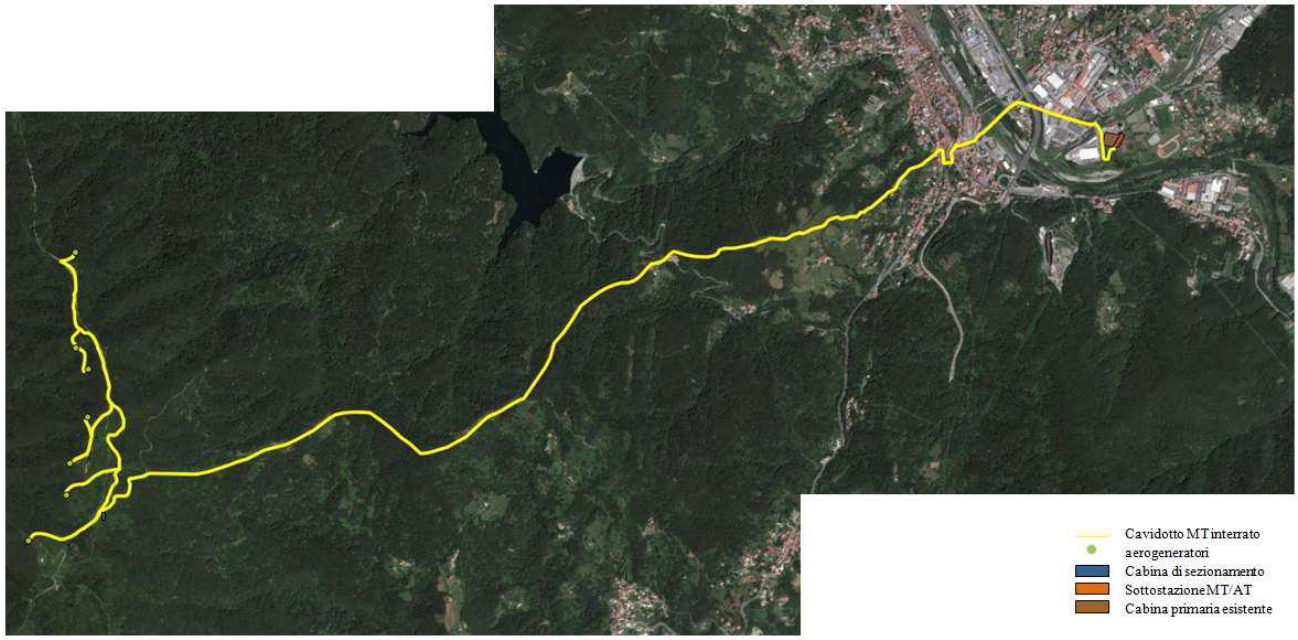
WWF for a living planet®

RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S526 del 3 DICEMBRE 2012
Procedura di SCREENING OGGETTO: PARCO EOLICO ROCCA MOGLIE IN COMUNE DI STELLA (SV
Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.
Il nuovo aerogeneratore incide sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica che attraversa il crinale (Alta Via dei Monti Liguri).
L'art. 1 della LR 5/1993 afferma che l'individuazione del percorso Alta Via dei Monti Liguri è volta a "garantire la tutela e la
riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico culturali e paesaggistici nonché favorirne la fruizione". L'art. 4 comma 1 della stessa legge prevede inoltre che lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e nei terreni limitrofi, ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela di beni ambientali e naturali, è fatto divieto di abbandonare rifiuti; raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e «zone umide», sradicare e danneggiare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli silvicoli o di natura scientifica; asportare e distruggere i nidi, distruggere le tane di animali selvatici, distruggere il loro ambiente, danneggiarlo o alterarlo salvo che questo sia conseguenza di attività agro-silvo-pastorali o altra attività autorizzata; accendere fuochi liberi all'aperto al di mori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali; asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica; danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico; danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo dell'itinerario; produrre rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agricole;
La presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri, di cui l'intervento interesserebbe un tratto di circa 250 m, richiederebbe una attenta valutazione da parte del progetto, per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 5/1993…. .

Nel ribadire quanto:
La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

A parere dello scrivente, l'intervento risulta in netto contrasto sia
con la tutela del bosco che con la leggibilità del sentiero escursionistico dell'Alta Via presente in sito, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia tale da non poter essere valutato positivamente e inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA.

- *minima distanza dalla rete elettrica*;



PUNTO 11)
Osservazioni: il cavidotto percorrendo notevoli distanze dall'impianto,per raggiungere la cabina di trasformazione, provocherà perdite in rete.

- *distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dalle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile*

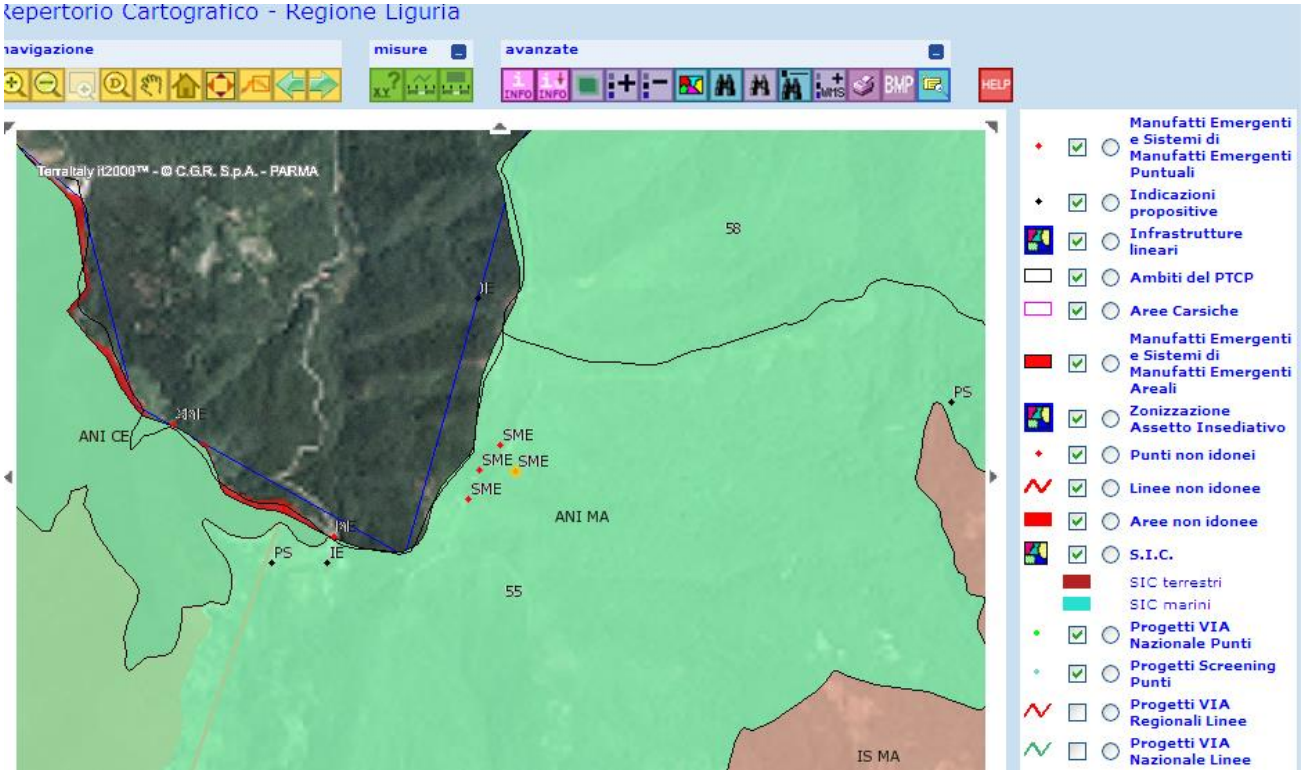
Osservazioni: calcolando le misure totali in altezza di ogni singolo aerogeneratore che ammonterebbero a circa 140 m (mozzo max 90 m, diametro max 90 m) con almeno 50 volte in linea d'aria dalle emergenze citate, le distanze da esse in particolare da quelle naturalistiche non rispettano tali parametri .

- *Collocazione preferenziale al di fuori delle zone NI, SU, IU, ME e SME di PTCP*:
Mentre nel progetto si dichiara che:
"..Progetto 2012, che prevedeva la realizzazione di 7 aerogeneratori, in prossimità delle medesime aree, venne sottoposto al parere delle competenti Soprintendenze archeologiche e del Paesaggio ***che rilasciarono un parere positivo****. Le considerazioni espresse vengono qua sintetizzate (i pareri citati sono riportati in Allegato I della presente)…"..*

Osservazioni
PUNTO 12)

Il progetto in questione si pone in contrasto: in quanto a breve distanza sono presenti elementi di **ME del PTCP.**

Difatti il P.T.C.P. assetto insediativo, indica la presenza di SME identificate inoltre come aree non idonee .
Zone ME e Zone di interesse storico-etnografico:
Sono stati individuati dal P.T.C.P. alcuni manufatti e siti circoscritti e distinti con la sigla ME (Manufatti Emergenti) che necessitano un ambito di rispetto. Detti siti sono cosi identificati:
- A1 - Vetreria forestale tardomedievale. Resti;
- F1 - Monte Telegrafo: morfologia e resti archeologici di insediamento arroccato preromano e di castello medievale genovese;
- I1 - Antico valico della Bocchetta;
- I2 - Cian da Reste: resti archeologici di ospedale stradale dei secoli XV e XVI.



Manufatti Emergenti e Sistemi di Manufatti Emergenti Puntuali

Risultato della Selezione	
Identificativo	1875
Componente - Regime Normativo	SME
Descrizione Componente - Regime Normativo	SISTEMA DI MANUFATTI EMERGENTI
Numero Emergenza in Ambito Regionale	917
Tipo Sistema Manufatti	Passo della Bocchetta
Tipo Manufatto	insediamenti fortificati
Nome	MONTE TELEGRAFO
Descrizione Manufatto	Morfologia e resti archeologico di insediamento arroccato preromano e di castello medievale genovese, riusato come stazione di telegrafo ottico
Comune	MIGNANEGO
Numero Tavola	8
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	11/06/2014

Manufatti Emergenti e Sistemi di Manufatti Emergenti Puntuali

Risultato della Selezione	
Identificativo	1874
Componente - Regime Normativo	SME
Descrizione Componente - Regime Normativo	SISTEMA DI MANUFATTI EMERGENTI
Numero Emergenza in Ambito Regionale	919
Tipo Sistema Manufatti	Passo della Bocchetta
Tipo Manufatto	infrastrutture
Nome	CIAN DE RESTE
Descrizione Manufatto	Resti archeologia di ospedale stradale dei secoli XV e XVI
Comune	MIGNANEGO
Numero Tavola	8
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	11/06/2014

Manufatti Emergenti e Sistemi di Manufatti Emergenti Puntuali

Risultato della Selezione	
Identificativo	1873
Componente - Regime Normativo	SME

Descrizione Componente - Regime Normativo	SISTEMA DI MANUFATTI EMERGENTI
Numero Emergenza in Ambito Regionale	916
Tipo Sistema Manufatti	Passo della Bocchetta
Tipo Manufatto	insediamenti artigianali
Nome	VETRERIA
Descrizione Manufatto	Resti archeologia di vetreria forestale tardomedievale, lungo la strada della Bocchetta
Comune	MIGNANEGO
Numero Tavola	8
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	11/06/2014

Manufatti Emergenti e Sistemi di Manufatti Emergenti Puntuali

Risultato della Selezione	
Identificativo	1875
Componente - Regime Normativo	SME
Descrizione Componente - Regime Normativo	SISTEMA DI MANUFATTI EMERGENTI
Numero Emergenza in Ambito Regionale	917
Tipo Sistema Manufatti	Passo della Bocchetta
Tipo Manufatto	insediamenti fortificati
Nome	MONTE TELEGRAFO
Descrizione Manufatto	Morfologia e resti archeologico di insediamento arroccato preromano e di castello medievale genovese, riusato come stazione di telegrafo ottico
Comune	MIGNANEGO
Numero Tavola	8
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	11/06/2014

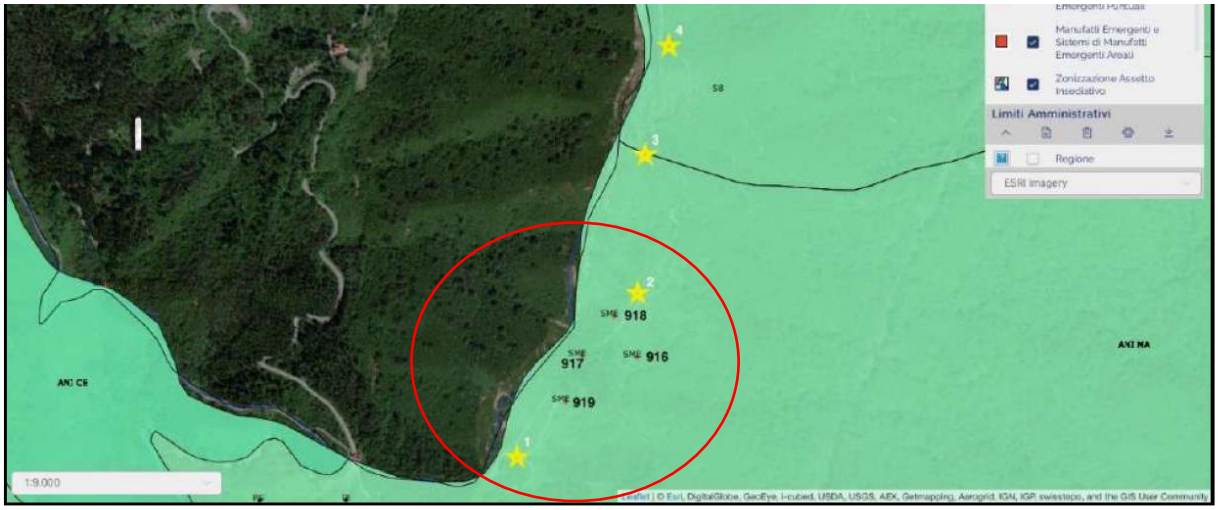


Figura 2.7 – Ambito del PTCP 58: Bassa Valle Scrivia. Ambito del PTCP 55: Bassa Val Polcevera.

Estratto progettuale

I manufatti oggetto di tutela chiaramente risultano connessi tra loro in quanto vi sono delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso, come si può anche rilevare dalle rispettive schede istitutive del vincolo sopra riportate (ad esempio la viabilità storica come la strada della bocchetta, resti di ospedale stradale e presenza di resti di insediamenti preromano e medioevale)

Come si evince dalle Norme di attuazione del P.T.C.P. ASSETTO INSEDIATIVO :…
Sezione IX - Manufatti Emergenti - ME
e Sistemi di Manufatti Emergenti - SME
Art. 57. Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)
1. Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione dei manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.
*3. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti **interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi** se non previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.*

4. Qualora nella cartografia di Piano la presenza dei manufatto emergente sia segnalata mediante l'apposito simbolo grafico, ***è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati al secondo comma.***
5. Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come sistema, le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla riconoscibilità ***delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso*** *ai fini del loro rispetto…..*

PUNTO 13) Nel progetto si dichiara che
le opere non inficiano la funzionalità di eventuali corridoi ecologici locali nonché di punti di passo rilevanti; L'intervento in progetto ricade al di fuori dei confini della ZSC Capanne di Marcarolo, quindi non sono coinvolti habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CE.

Premesso che
L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:
a)
1 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
1 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
b) Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l'inclusione nella rete Natura 2000.
In particolare per quanto riguarda un **habitat naturale**, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:
1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;

Osservazioni
In realtà la presenza di habitat e specie floristiche se prendiamo in considerazione quanto dichiarato nel progetto come :
Habitat boschivo rientrante nei cespuglieti a Corylus avellana e Habitat rientrante nelle aree aperte, troviamo specie protette dalla L.R. 09/84 e della L.R. 28/09, come *Scilla bifolia* *ed estese coperture* suffrutticose di ***Vaccinium mirtillus***.

Inoltre come dichiarato dall'Ente Parco regionale delle Capanne di Marcarolo ; *Il particolare regime giuridico di tutela imposto dal paragrafo 2, art. 6 della Dir. 92/43/CEE, applicato alla Dir. 2009/147 CEE, contiene disposizioni intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie con l'adozione di misure di carattere preventivo, mentre il D.M. 17/10/2007* ***individua tra le tredici Tipologie ambientali (habitat) di riferimento a livello nazionale i corridoi di migrazione..".***

Si chiede di verificare se gli habitat presenti rientrino nei disposti della **Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.**

Si ricorda che *ALLEGATO A MISURE DI SALVAGUARDIA prevede:*

1. Misure di salvaguardia generali per gli habitat

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del dPR 357/97, valgono le seguenti misure di salvaguardia:

A) Nei SIC che comprendono gli habitat definiti prioritari ai sensi della dir. 92/43/CEE non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorchè temporanea della superficie degli habitat stessi;

Si rammenta quanto previsto dalle vigenti misure di conservazione approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 "Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica mediterranea":

a) "Nell'area interessata dal progetto è fatto divieto di approvazione o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino:

• la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato;

• la distruzione o il degrado, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3;

• perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2".

5. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all'art.12 D.P.R 357/97 **non sono ammessi**:

d) realizzazione di interventi o svolgimento di attività che comportino riduzione, frammentazione o perturbazione degli habitat fluviali, o che provochino l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico-funzionali con l'ambiente circostante;

g) prosciugamento e/o interramento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura, così come previsto dall'allegato A punto 4 della D.G.R. 1507/09;

Codice IT1331501 PRAGLIA – PRACABAN – MONTE LECO – PUNTA MARTIN
MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

1. In considerazione delle specificità ambientali e delle criticità riscontrate, dell'importanza che il sito riveste in relazione alla situazione nazionale, regionale e della regione biogeografica a cui appartiene, nonché degli strumenti normativi, pianificatori e regolamentari presenti, l'ente gestore del sito IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco

- Punta Martin", dovrà predisporre il piano di gestione, preferibilmente integrato al Piano del Parco, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla normativa vigente.
2. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin", valgono su tutto il territorio del sito le seguenti misure specifiche: DIVIETI:
b. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità;
c. trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco;

PUNTO 14)
Nel progetto si rileva una nota legale del proponente in cui si specifica la non applicabilità delle Misure di Conservazione della ZSC Capanne di Marcarolo ricadenti in territorio piemontese, nell'area confinante ligure oggetto del proposto progetto.
Nello specifico si legge:

".Riassumendo, si ritiene che alla richiesta di "chiarimenti in merito all'assenza nella documentazione progettuale di riferimenti in relazione ai disposti normativi di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" …, e in particolare al divieto di cui" alle Misure Sito specifiche, codesta società possa rispondere osservando che:
1. le ricordate Misure, previste da provvedimento amministrativo della Regione Piemonte, non si applicano in Liguria;
2. la Regione Liguria non ha stabilito alcun buffer esterno al perimetro di siti contigui a quello piemontese di "Capanne di Marcarolo" o nelle vicinanze, non vietando la realizzazione di aerogeneratori, quanto invece richiedendo una maggiore attenzione in sede progettuale e istruttoria;
3. tale attenzione è stata in concreto assicurata dalla campagna pluriennale di monitoraggio sull'avifauna stanziale e migratrice condotta dalla Università di Genova con la quale l'Ente di Gestione non si è mai confrontato, pur essendo già in possesso della relativa documentazione che, ad ogni buon conto, andrà ritrasmessa alle amministrazioni competenti…''..

Premesso che
Il Parco regionale delle Capanne di Marcarolo (Prot. EGAP Appennino Piemontese n. 627 del 16/3/2023), ha inviato alla Regione Liguria un riscontro con richiesta di chiarimenti in merito all'assenza nella documentazione progettuale di riferimenti in relazione ai disposti normativi di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo", ove si evince che:
L'area dove verrebbe proposto il progetto in questione ricade in un corridoio di migrazione primaverile dei più importanti del Piemonte, in diretta connessione con il sito di migrazione facente capo alla adiacente ligure Z.P.S. IT1331402 "Beigua - M.

Dente - Gargassa - Pavaglione", la quale tutela uno degli "hot spot" per la migrazione più importante a livello nazionale, **la quale tutela uno degli "hot spot" per la migrazione più importante a livello nazionale**, pertanto visto che *Il particolare regime giuridico di tutela imposto dal paragrafo 2, art. 6 della Dir. 92/43/CEE, applicato alla Dir. 2009/147 CEE, contiene disposizioni intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie con l'adozione di misure di carattere preventivo, mentre il D.M. 17/10/2007 individua tra le tredici Tipologie ambientali (habitat) di riferimento a livello nazionale i corridoi di migrazione; In tal senso il livello di prevenzione di fattori di degrado richiesto dall'Unione europea assume un connotato essenziale e specifico in relazione alla tutela della fauna migratrice: le misure di cui al paragrafo 2 è stato evidenziato dalle Linee Guida comunitarie come vadano "al di là delle semplici misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già coperte dall'articolo 6, paragrafo 1. Non è quindi accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per adottare le misure (causa C-418/04 – cfr. anche alla sezione 4.4.1 l'interpretazione di "che possa avere", di cui all'articolo 6, paragrafo 3)".*

- Proprio in virtù di questo assunto e in relazione al disposto di cui agli articoli 3 e 4 della Dir. 2009/147/CEE, tale necessità di adozione di misure anticipatorie è stata espletata da parte del Soggetto Gestore effettuando specifici studi e con la produzione di relazioni scientifiche da parte di esperti, come indicato dalla Risoluzione 7.5 della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn "Wind Turbines and migratory species".
La Commissione europea (cfr. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm - topic n. 55) specifica: "L'importanza delle zone al di fuori della rete Natura 2000 per gli uccelli è indicata dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 4 della direttiva Uccelli, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti a cercare di mantenere e sistemare gli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione conformemente alle esigenze ecologiche e a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat." Per questo motivo la Carta del rischio della Z.S.C./Z.P.S., costituente Allegato E alle Misure di conservazione Sito specifiche (D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017 – D.M. 21 novembre 2017, G.U. n. 283 del 4/12/2017) trattano la tutela del corridoio di migrazione dell'avifauna e chirotterofauna entro il buffer di 5 km. dai confini del Sito. Anche l'art. 10 della Direttiva Habitat incoraggia gli Stati membri a gestire elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche di fauna e flora al di fuori dei Siti Natura 2000.
- Entro tale contesto giuridico (tutela entro il buffer di 5 km.), le Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS, Capo II, art. 61, comma 2 (Divieti), lett. a) specificano come: "nella fascia di 1 Km dai confini del Sito è fatto divieto di realizzare impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.. (…)".

- Il medesimo art. 61, comma 3 (Obblighi), lett. a) specifica inoltre come: "stante il divieto relativo alla
fascia di 1 km. dai confini, inquadrabile come <Fascia di repulsione severa- R1> ai sensi della D.G.R. n. 30-
12221/2009, entro i restanti 4 km. del buffer i piani, progetti e interventi relativi a installazioni per l'energia
eolica sono sottoposti alla fase II della Procedura per la valutazione di incidenza, Valutazione appropriata".
- Il contesto giuridico testé delineato trova riscontro nella sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I 31 marzo 2022, n. 304 del 31/03/2022 "Bellezze naturali - Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale".

Le affermazioni del legale circa la non applicabilità delle Misure di Conservazione non troverebbero riscontro nella procedura di autorizzazione in quanto, Si rimarca cosa prevede il DLgs 152 del 2006 :….Titolo IV - VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

30. Impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono ***effettuate d'intesa tra le autorità competenti****.*

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.

31. Attribuzione competenze

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o

progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

PUNTO 15)

Come già osservato in precedenza, né la riduzione del numero degli aerogeneratori né lo spostamento del progetto all'interno del confine ligure, riducono le criticità già rilevate in precedenza.

Tali criticità ed incongruenze verrebbero avvalorate dalla sentenza del TAR Piemonte n. 304/2022 in relazione alla richiesta di *annullamento* ed in particolare :

- della D.G.R. n. 6-4745 del 9 marzo 2017, nella parte in cui reca approvazione delle "Misure di conservazione sito-specifiche" del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180026 – "Capanne di Marcarolo";

- dell'art. 3, lett. ff), dell'art. 57, comma 1, lett g), dell'art. 59, comma 1, lett. f) e dell'art. 61, comma 2, lett. a) delle Misure di conservazione sito-specifiche relative al SIC IT1180026 "Capanne di Marcarolo" i quali estendono il divieto di realizzare nuovi impianti eolici "ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)''**;**

Nella sentenza che non ha accolto tali richieste , si evince che:

-)…… contrariamente a quanto perorato da parte ricorrente, la Regione Piemonte non avrebbe vietato tout court la realizzazione di impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno al SIC-ZPS oggetto dell'odierno ricorso, in quanto sarebbero stati ammessi all'autorizzazione gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt previa valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.

-) L'inasprimento delle misure di conservazione, sotteso al divieto imposto con i provvedimenti impugnati per gli impianti con potenza superiore, sarebbe stato adottato in ossequio al principio di precauzione.

-) *La Regione Piemonte, …….. **chiarisce in primis che il sito in questione è stato identificato per l'alto valore di biodiversità presente sia come zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat", sia come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CEE c.d. "Uccelli"; in secundis che le "Misure di conservazione sito-specifiche"** oggetto dell'odierna contestazione, sono state previste con un duplice scopo, concernente, da un lato, la trasformazione del SIC in questione in ZSC e, dall'altro, l'adozione di misure di conservazione speciali previste per la ZPS ai sensi dell'art. 6, par. 2, Direttiva "Habitat".*

-) *Viene, altresì, evidenziata l'adeguatezza dell'istruttoria espletata e posta a fondamento della misura contestata in termini anticipatori **e di "precauzione" ai sensi degli artt. 3 e 4 della Dir. 2009/147/CEE (Dir. Uccelli) per evitare "il degrado degli habitat e la***

perturbazione delle specie", a fronte del concreto avvio di procedure decisionali partecipate con gli Enti pubblici e gli operatori economici del territorio della ZSC, nonché alla luce dell'adozione da parte dell'ente gestore nel giugno 2013 di una "Carta del rischio" – e della contestuale Relazione scientifica ai sensi degli Allegati 3 e 4 del D.M. 10 ottobre 2010 – che aveva individuato un buffer di 5 km attorno alla ZPS in cui il rischio va da "basso" a "molto elevato".

-) *Da ultimo, con riguardo al terzo motivo di ricorso,* ***la difesa della Regione osserva come gli studi effettuati dall'Università di Genova a sostegno del progetto della ricorrente erano stati valutati nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale per l'autorizzazione alla realizzazione del "Parco Eolico Monte Poggio", come emergerebbe dalla relazione tecnica elaborata dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese****.*

In merito alla legittimità dell'iter procedurale seguito per la previsione della misura concernente il divieto di realizzare nuovi impianti eolici "*ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CEE)*"., si rileva come " ***In una prospettiva di massima chiarezza ricostruttiva valga innanzitutto richiamare il complesso quadro normativo di derivazione euro-unitaria in cui si innesta la questione oggetto dell'odierna controversia".***

-) 4. - La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica, diffusa su tutto il territorio dell'Unione, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – successivamente rimessi alla designazione in termini di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) mediante l'esperimento di un complesso iter procedurale - e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

-) Più nello specifico, la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato e ne disciplina lo sfruttamento.

La direttiva precisa di applicarsi agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

-) *L'art. 4, per quanto interessa in questa sede, prevede che "1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione…Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di*

riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione".

-) *4.3. - Segnatamente, gli artt. 2 e 3 della predetta Direttiva impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli, ad un livello che corrisponde in particolare "alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative", ovvero "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat". Tali misure sono, innanzitutto, l'istituzione di zone di protezione, il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno ed all'esterno delle zone di protezione, il ripristino dei biotopi distrutti, la creazione di biotopi.*

-) *L'art. 4 prescrive che gli Stati membri classifichino come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero ed in superficie, alla conservazione delle specie di uccelli, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva; e che adottino misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione ed anche al di fuori di esse, "l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative" (comma 4).*

-) *4.4. -* ***Diversamente, le misure dettate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" perseguono la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Le misure dettate sono intese, quindi, ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (art. 3 della Direttiva "Habitat").***

-) *4.5.- Ai fini definitori, la citata Direttiva specifica che si intende per: a) "Sito di importanza comunitaria" un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione;* ***b) "Zona speciale di conservazione" un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato****.*

-) *4.6. -* ***Invero, la designazione delle ZSC costituisce passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa****. La designazione avviene*

secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva Habitat e dall'art 3, comma 2 del d.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007.

-) *5.- A livello nazionale l'ordinamento italiano ha recepito la normativa unionale con l'approvazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".*

-) *6. -* ***Al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, la legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296), ha, altresì, disposto una delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.*** *La delega è stata, successivamente, attuata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".*

-) *9.1. -* ***Nello specifico, all'art. 1 dell'allegato alla Delibera - recante "Principi generali, ambito di applicazione e valenza" - viene chiarito che le misure sito-specifiche vengono adottate al fine del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Le misure di conservazione rispondono altresì a quanto stabilito dalla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn per quanto riguarda il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione della fauna migratrice (uccelli e chirotteri).***

-) *9.2. - La successiva lett. b) dell'art. 1 specifica, altresì,* ***che "le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e dalla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT1180026 "Capanne di Marcarolo",*** *di seguito denominato "sito", facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare".*

-) *…..Il citato articolo 61 chiarisce che la motivazione principale della designazione del Sito "Capanne di Marcarolo" quale ZPS è data dalla presenza* ***di un importante corridoio di migrazione pre-riproduttivo (primaverile) dell'avifauna, il più importante per il Piemonte, riguardante soprattutto rapaci, apodiformi e irundinidi.***

Risulta quindi evidente come tra gli obiettivi principali di conservazione del Sito quale ZPS vi siano quelli specificamente relativi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di uccelli migratori di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, il cui elenco di specie è riportato nel Formulario Standard del Sito.

-) Come si legge nella "*Guida della Commissione Europea all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE*", la disposizione si applica indistintamente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS.

In tale documento, per quanto interessa in questa sede, si precisa altresì che "*Queste misure vanno al di là delle semplici misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già coperte dall'articolo 6, paragrafo 1. Le parole «evitare» e «potrebbe avere conseguenze significative» sottolineano la natura anticipatoria delle misure da prendere. Non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per adottare le misure (causa C-418/04 — cfr. anche alla sezione 4.4.1 l'interpretazione di «che possa avere», di cui all'articolo 6, paragrafo 3)".*

Segnatamente, tali misure, per le ZPS, sono previste all'art. 4 della direttiva "Uccelli" il quale prevede che "*per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione*".

-)….secondo la giurisprudenza amministrativa "il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o l'ambiente. *Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici…e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, e ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili, in tutti i loro ambiti di azione, della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato" (T.A.R. Valle d'Aosta, sez. unica, 24 aprile 2021, n. 32 che richiama Corte di Giustizia CE, 26 novembre 2002 T132, sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, sez.VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2005, n. 304).*

-) *….Parimenti appare privo di pregio quanto lamentato con il secondo motivo di ricorso con riguardo all'asserita articolazione in termini assoluti del divieto di realizzare nuovi*

impianti eolici in aree esterne e, ***in particolare, ad un "buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS", atteso che, in ossequio alla normativa statale e regionale, lo stesso riguarderebbe esclusivamente le aree interne al SIC/ZPS****.*

Tale assunto è smentito dalla semplice lettura delle misure impugnate dalle quali si evince che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la disposizione ammette espressamente la possibilità di prevedere impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt.

-) *16. - L'istruttoria espletata appare pacificamente soddisfare quanto previsto dalle linee guida atteso che si basa sulla Carta di identificazione del rischio per le specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CEE,* ***dalla cui annessa Relazione scientifica, redatta ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 10 ottobre 2010, emerge l'individuazione di un buffer di 5 km che presenta un rischio che va da basso a molto elevato per le specie migratrici. La Carta costituisce, pertanto, strumento idoneo alla definizione del grado di rischio per le specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147 CEE e di cui all'Allegato II e IV della direttiva 92/43 CEE, al fine di consentire l'adozione di opportune misure anticipatorie che consentano di ridurre o eliminare la possibilità del verificarsi di perturbazioni negative significative a carico della fauna migratrice derivanti dall'installazione di impianti industriali per l'energia eolica.***

-)*……..****Per quanto concerne la fauna migratrice, le misure individuate rispondono alla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn (Wind turbines and migratory species) e prevedono una carta riportante il gradiente di rischio per le specie di Allegato I della Dir. 2009/147/CEE e Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE derivante da installazioni industriali per l'energia eolica*" e all'art. 61 delle Misure di conservazione sito-specifiche sono puntualmente elencati i "*motivi per i quali si rende necessaria l'adozione per il SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" di Misure di conservazione Sito specifiche per la fauna migratrice che includono una Carta del rischio*".

-)**…..***Non è pertanto ravvisabile il difetto di motivazione e di istruttoria dedotto dalla ricorrente e non sono stati portati in giudizio elementi sufficienti per ritenere manifestamente irragionevole o illogico l'inserimento del divieto di realizzare nuovi impianti eolici "ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS,* ***ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale (All. I Dir. 2009/147/CE)".***

PUNTO 16) si confermerebbero le criticità rilevate in merito alle osservazioni ed in particolare: ***L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.***

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali , gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a

qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche dettagliate soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").
Per quanto riguarda l'aspetto avifaunistico, che verrà comunque affrontato di seguito, si ritiene portare alla vs conoscenza le osservazioni fornite dal prof. Spanò in relazione al progetto del parco eolico di Monte Porale (oggetto di Parere negativo), che come vedrete in seguito raffigurato, si trova all'incirca lungo la stessa rotta migratoria indicata nelle Ns osservazioni.

Osservazioni

Il progetto proposto si trova in adiacenza ai confini regionali e pertanto ai fini della tutela, valgono anche le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo, approvate con Delibera della Giunta Regionale. n. 6-4754 del 2017 , in cui la Regione Piemonte ha esteso il divieto alla realizzazione di impianti eolici a un buffer di 1 km dai confini del parco.

Si rileva come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.

Sulla scorta delle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che: **anche in base al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta protetta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.**

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.

L'impianto eolico di Monte Poggio non può essere costruito in base alla normativa europea definita dalla RETE NATURA nella: Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", che al Titolo V - Misure di conservazione per l'avifauna e la fauna migratrice, Capo I, Avifauna, all'Art. 59, comma f), espressamente vieta di «realizzare entro un buffer di 1 km. dai confini del Sito impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 sm.i.»

Alla luce di quanto si osserva che la proposta presenta diversi impatti negativi non mitigabili e merita rigetto.